



III C O R T E D I A S S I S E
R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 3.-

LA CORTE

1 - DOTT. GIOVANNI	MUSCARÀ	PRESIDENTE
2 - DOTT. GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT. ERMINIO CARMELO	AMELIO	PUBBLICO MINISTERO
SIG.RA DANIELA	BELARDINELLI	CANCELLIERE B3
SIG. ALESSIA	SPINAZZOLA	TECNICO REGISTRAZIONE
SIG. NATALE	PIZZO	PERITO TRASCrittore

UDIENZA DEL 08.01.2004

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

ARRINGA

R.C. MINISTERO DELLA DIFESA AVVOCATO GIANNUZZI

RINVIO AL 09.01.2004

PRESIDENTE: Prego! Allora Avvocato Equizi in sostituzione degli altri Difensori.

ARRINGA DEL R.C. MINISTERO DELLA DIFESA AVV. GIANNUZZI.-

AVV. P.C. GIANNUZZI: il microfono funziona, sì?

PRESIDENTE: sì sì, prego allora Avvocato Giannuzzi può iniziare! **AVV. P.C. GIANNUZZI:**

grazie Presidente! Signor Presidente e Signori Giudici della Corte e Signor Giudice a latere e Signori Giudici Popolari intervengo nell'interesse del Ministero della Difesa quale responsabile civile, chiudendo per così dire la serie degli interventi difensivi delle amministrazioni dello Stato che sono appunto rappresentate e difese per legge dall'Avvocatura dello Stato, ci tengo a dire all'inizio di questo mio intervento a ricordare un concetto che abbiamo sempre espresso nelle varie occasioni che ci sono presentate lungo il corso di questo ormai lungo dibattimento, sin dalle prime battute, sin dalle questioni preliminari, sin dalle, peraltro simpatico, scaramucce con i colleghi della Difesa, mi dispiace di non vedere l'Avvocato Filiani e l'Avvocato Bartolo, e il Presidente e i Giudici ricorderanno quando più volte capitava che nell'intervenire come Avvocatura dello Stato

sia su questioni procedurali, sia nel corso di istruttoria dibattimentale nel formulare domande ai testi che si sono succeduti dinanzi a voi, la prima cosa che ci si chiedeva da parte dei nostri amici avversari della Difesa era: "ma l'Avvocatura dello Stato a che titolo intervenire, intervenire come Parte Civile o come responsabile civile?" e Signor Presidente e Signori Giudici Voi tutti ricorderete che la nostra risposta è sempre stata ferma, noi abbiamo sempre teso a ribadire in questo processo che l'Avvocatura dello Stato rappresenta lo Stato nella sua unitarietà, nella sua interessa, le posizioni di Parte Civile, di responsabile civile sono posizioni processuali diverse previste dal codice, ma la nostra partecipazione a questo processo non può che essere unitaria e io credo e spero di poter dimostrare all'esito di questa mia arringa come rappresentante della parte processuale responsabile civile Ministero della Difesa che dimostreremo questo assunto, dimostreremo l'assunto che le conclusioni che l'Avvocatura dello Stato ha già rassegnato attraverso le persone dei colleghi che mi hanno preceduto, gli Avvocati Ventrella e De

Figueiredo, in rappresentanza della Parte Civile Ministero della Difesa e Presidenza del Consiglio sono conclusioni assolutamente coerenti, assolutamente consistenti con quelle che rassegheremo oggi all'esito di questa nostra discussione, rappresentando il Ministero della Difesa che è stato evocato in giudizio per rispondere nei confronti delle Parti Civili private, dei familiari delle vittime, dell'"Itavia" e del Signor Davanzali dei danni che queste Parti Civili private assumono di aver subito per effetto dei fatti, delle condotte penalmente rilevanti per cui è processo, ci tengo a ribadire questo concetto sia, come dire, per una questione istituzionale, perché è chiaro che non avrebbe assolutamente senso una partecipazione, non sarebbe proprio giuridicamente logicamente possibile una sorta di schizofrenia, di divisione interna dello Stato e quindi il nostro sforzo è stato e sarà sempre fino alla fine di questo processo quello di mantenere questa coerenza, ma questa sottolineatura del carattere unitario della partecipazione dello Stato in questo processo è una sottolineatura che viene sollecitata anche da

alcuni interventi di Parti Civili private per così dire che hanno affrontato specificamente la questione della partecipazione dello Stato, Parte Civile, responsabile civile in questo procedimento, in particolare farò riferimento appunto alle tesi sviluppate in maniera molto dettagliata, anche molto suggestiva dall'Avvocato Osnato, come ricorderete l'Avvocato Osnato rappresentante di una Parte Civile privata ha redatto una corposa memoria in cui nella cui parte diciamo per così dire preliminare ha affrontato ex professo in maniera esplicita, in maniera approfondita la questione della partecipazione dello Stato come Parte Civile, la questione della legittimazione dello Stato ad essere responsabile civile nel presente procedimento, e Vi ricorderete forse, credo sicuramente Vi ricorderete, che nella giustificazione della presenza dello Stato in questo procedimento l'Avvocato Osnato ricorreva, ha fatto ricorso ad una nota distinzione dottrinale che è ben conosciuta ai Giudice togati, sulla quale mi soffermerò solo perché appunto voglio che il mio discorso sia pienamente comprensibile anche a tutti i componenti del

Collegio, i Giudici togati, il Presidente, il Giudice a latere sanno benissimo che nella dottrina costituzionalistica si distingue quando si parla dello Stato tra diversi significati in cui la parola Stato può essere utilizzata nel nostro sistema, si distingue, lo ricordava benissimo l'Avvocato Osnato che a questo proposito citava quasi testualmente un passo del manuale di diritto costituzionale del compianto Professor Martinez, dico compianto perché appunto chi vi parla ha avuto l'onore di essere assistente, di collaborare con il Professore Martinez e quindi, come dire, era l'occasione anche per rivolgere un saluto, un pensiero a questo Professore che ha finito la sua carriera accademica all'Università di Roma "La Sapienza", il Professor Martinez su questo recependo una distinzione consolidata per così dire come diciamo noi Giuristi, c'è una distinzione corrente nella scienza del diritto costituzionale, distingue appunto tra Stato comunità o Stato ordinamento e Stato persona, lo Stato comunità è costituito dal complesso dei governanti e dei governati, quindi in definitiva lo Stato comunità raccoglie tutti i soggetti di

un determinato ordinamento giuridico, sia quei soggetti che hanno riconosciuta la titolarità di determinati poteri, sia i soggetti che appartengono alla collettività, cioè tutti i cittadini nelle varie forme in cui si esprime la loro partecipazione alla vita sociale, quindi sia come singoli e come associati, qui lo Stato comunità è si dice: "il complesso dei governanti e dei governati", viceversa quando si parla di Stato persona si utilizza il concetto di stato in una accezione più tecnica se vogliamo, più propria della scienza giuridica e più ristretta, cioè ci si intende riferire al complesso degli organi che all'interno di un ordinamento di una comunità complessivamente considerata costituiscono il potere centrale, cioè costituiscono quei soggetti ai quali vengono affidate delle competenze che hanno una rilevanza per l'ordinamento per la sua complessità e questa distinzione tra Stato comunità e Stato persona è una distinzione che ha anche per così dire sicuramente una distinzione teorica, nel senso che è una distinzione che è stata elaborata da chi chiamato a studiare, a insegnare il diritto costituzionale, ma che ha certamente dei

fondamenti nel nostro diritto positivo, in particolare per esempio citerò due disposizioni, una è costituita dall'art. 28 della Costituzione, che poi per il discorso che noi faremo oggi è molto importante, perché l'art. 28 della Costituzione è l'articolo che prevede una estensione della responsabilità dello Stato per gli atti compiuti da pubblici Funzionari che siano lesivi dei diritti dei cittadini, e questo discorso sarà molto importante, lo capite là da subito perché è in base all'art. 28 che le Parti Civili private che si sono costituite in questo processo hanno chiamato in causa il Ministero della Difesa ed è in base all'art. 28 appunto che noi come Ministero della Difesa, nella rappresentanza della Ministero della Difesa siamo chiamati a difenderci. Un'altra disposizione che possiamo richiamare è l'art. 114 della Costituzione, articolo che è stato recentemente modifica, ricorderete che un paio di anni fa come cittadini italiani siamo stati chiamati a votare per un referendum costituzionale, il primo referendum della nostra storia, costituzionale quindi non abrogativo, della nostra storia repubblicana, in cui il popolo italiano è stato

chiamato ad esprimersi sulla cosiddetta riforma del titolo quinto della Costituzione, che è una parte della Costituzione che riguarda il rapporto tra Stato, Regioni, Province, Comuni, enti locali, eccetera e l'art. 114 della Costituzione appunto nel parlare di Repubblica, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, vedete appunto che nel parlare di Stato in questo caso, come nel caso dell'art. 28 della Costituzione, la Costituzione fa riferimento ad un particolare soggetto, cioè non più... non viene più in rilievo lo Stato considerato complessivamente la comunità statale come si può dire, il complesso dei governanti e dei governati ma viene in rilievo lo Stato come uno specifico soggetto che è distinto da altri soggetti, le Province, i Comuni, le Regioni, le città metropolitane, eccetera, e questa differenziazione è molto importante per il discorso che facciamo, perché in questa sede noi stiamo, noi come Avvocatura dello Stato nel rappresentare il Ministero della Difesa dobbiamo rispondere al quesito che è stato sollevato dalle Parti Civili private, se cioè per i fatti

costituenti l'oggetto di questo processo, così come sono stati accertati all'esito di questo processo ci sia oltre a una responsabilità individuale, una responsabilità, come dire, delle persone fisiche, in carne ed ossa che vedete qui dei quattro Generali che sono imputati e che sono soggetti al vostro giudizio, a questa responsabilità individuale si aggiunga una responsabilità dello Stato, ed è chiaro che in questa... nel rispondere a questa questione lo Stato che eventualmente può essere chiamato a rispondere è lo Stato cosiddetto persona, cioè lo Stato come organizzazione di organi di uffici, di strutture deputate all'esercizio di una serie di poteri di funzioni che sono attribuiti dalla costituzione e dalla legge, ed è Stato persona, è Stato soggetto, già l'uso di questo termine fa pensare che quando parliamo di Stato soggetto vogliamo intendere il fatto che lo Stato oltre ad essere... a poter essere considerato, come dicevamo, come comunità e in genere la Costituzione quando fa riferimento alla comunità parla di Repubblica, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, art. 3 secondo comma, che impediscono l'esercizio dei diritti, il libero

sviluppo della person... eccetera, cioè la Repubblica è l'insieme dei soggetti dell'ordinamento, lo Stato soggetto invece è uno specifico soggetto, cioè una organizzazione, una entità organizzativa che al pari dei singoli individui in carne ed ossa al pari di ognuno di noi può essere titolare, può essere, come dire, portatore di posizioni giuridiche, quelle che siano, cioè di situazioni giuridiche di diritti, quindi di possibilità di pretese, e questo certamente, così come ognuno di noi può essere proprietario, può essere locatore, cioè può essere e... in quanto proprietario di un immobile può dare in affitto quell'immobile, quindi essere titolare di diritti, un diritto di credito, cioè di pretendere un canone di locazione, la stessa cosa può accadere, accade per lo Stato, di fatto succede che lo Stato ha dei beni di cui è proprietario, le aule di giustizia, gli arredi, eccetera, sono tutti beni di proprietà dello Stato, quindi da questo punto di vista lo Stato si comporta per il diritto come un soggetto, un soggetto giuridico che naturalmente ha una sua peculiarità, perché a differenza dei soggetti giuridici privati, di ognuno di noi che è

portatore di specifici interessi, lo Stato in quanto rappresentativo della collettività è portatore di interessi, di funzioni pubbliche, cioè di tutti noi. Quindi tutto questo per dire che lo Stato nella persona attraverso il Ministero della Difesa nella persona del Ministero della Difesa che rappresenta il Ministero come entità organizzata in tanto è chiamato, può essere chiamato a rispondere come responsabile civile dei danni lamentati dalle Parti Civili private in quanto si tratti di un soggetto giuridico, cioè appunto di un soggetto che come tutti noi può essere titolare sia di posizioni giuridiche di vantaggio, cioè di diritti, quindi la possibilità di pretendere qualcosa da altri, sia di situazioni giuridiche cosiddette di svantaggio di doveri, di obblighi ed è questo l'assunto degli amici rappresentativi delle Parti Civili private, i quali ritengono che in questo caso e Vi hanno chiesto nelle loro conclusioni che oltre a condannare gli imputati al risarcimento dei danni da loro patiti per effetto di questi fatti di cui stiamo discutendo, sia condannato in aggiunta, si dice in termine tecnico solidalmente anche lo Stato, che vuole

dire? Vuol dire che in caso di condanna, eventuale condanna che dovesse essere pronunciata da codesta Corte di Assise e le Parti Civili private potranno chiedere l'adempimento di questo obbligo di risarcimento del danno alternativamente o ai Generali, ai signori imputati o allo Stato, al Ministero della Difesa, appunto perché questo è uno strumento, un meccanismo diciamo di garanzia previsto appunto per tutelare l'interesse dei creditori, in questo caso appunto i creditori sono le Parti Civili private, i familiari delle vittime, il Signor Davanzali, l'"Itavia", eccetera. Tutto questo discorso appunto mi serviva per ritornare a considerare e a, come dire, saggiare la validità delle tesi sostenute dall'Avvocato Osnato, il quale per giustificare il fatto che lo Stato si trovi in questo processo da un lato come Parte Civile, quindi da un lato i miei colleghi che mi hanno preceduto, gli Avvocati Ventrella e De Figueiredo Vi hanno chiesto la condanna degli imputati al risarcimento dei danni che lo Stato questa volta sostiene di aver subito per effetto di questi comportamenti criminosi, e dall'altro che lo Stato viceversa attraverso in questo

momento la mia persona, tenti di difendersi da quella che è la pretesa risarcitoria, da quella che è la richiesta di risarcimento del danno che proviene contro lo Stato dalle Parti Civili private, l'Avvocato Osnato appunto ha utilizzato questa distinzione sulla quale mi soffermavo tra Stato comunità e Stato persona dicendo che in realtà questa apparente contraddizione tra... apparente contraddizione o apparente schizofrenia, se vogliamo, all'interno della persona statale, in realtà si spiega in questo modo, cioè si dice: "lo Stato si è costituito Parte Civile chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti degli imputati per effetto del reato di alto tradimento che è sottoposto al vostro giudizio non come Stato persona ma come Stato comunità", cioè a dire nel momento in cui lo Stato interviene per chiedere ai Generali non solo attraverso la Pubblica Accusa, no, e poi ci soffermeremo sul rapporto tra, come dire, tra lo Stato come Ministero della Difesa e lo Stato come Pubblico Ministero, perché anche il Pubblico Ministero è una componente dello Stato, e la... questa appunto richiesta di risarcimento del danno si giustificerebbe perché in questo modo

lo Stato non farebbe altro che rappresentare la comunità e allora è realtà attraverso il Presidente del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministero della Difesa, rappresentati dall'Avvocatura dello Stato in realtà non è lo Stato persona, lo Stato soggetto di cui abbiamo parlato prima che chiede ai Generali il risarcimento dei danni derivanti dal reato, ma è la comunità nel suo complesso. Ora, questa tesi è una tesi sicuramente molto suggestiva da un punto di vista e... per così dire meta giuridico, cioè è una tesi che io da un certo punto di vista apprezzo, anche se poi appunto contesterò, perché è una tesi che ci ricorda una cosa della quale dovremmo essere sempre tutti consapevoli, cioè che lo Stato, qualsiasi organo dello Stato non è un'astrazione ma è l'espressione, soprattutto quanto si tratta di uno Stato democratico, cioè quando si tratta di uno Stato di cui indirizzi la collettività in qualche modo è in grado di condizionare attraverso una serie di meccanismi, io credo che dobbiamo sempre ricordarci che lo Stato è al servizio della comunità, cioè qualsiasi... dal Presidente della Repubblica, all'Ufficiale Giudiziario si tratta di organi poi

vedremo bene che cosa significa essere organo dello Stato ad altri effetti, sono tutti al servizio della Nazione, sono al servizio di tutti noi insomma, ecco, cioè direi che questa è l'idea... è una idea sicuramente che esprime in maniera molto chiara questa caratteristica che dovrebbe avere, che ha qualsiasi Stato, in particolare chiaramente uno Stato democratico, perché anche uno Stato non democratico si può dire che in teoria dovrebbe rappresentare la Nazione, però è chiaro che la differenza è che lo Stato... nello Stato democratico c'è una possibilità di controllo da parte dei cittadini rispetto alle scelte dei governanti che è esclusa nello Stato totalitario... quindi questa sicuramente è una verità che mi sento di condividere, però è una verità che per così dire si colloca prima della riflessione giuridica, perché come dire è un argomento che prova troppo, nel senso che a questo punto non ci sarebbe nemmeno necessità di immaginare, di concepire lo Stato persona come soggetto giuridico distinto dallo Stato comunità, perché dice: tanto comunque qualsiasi organo dello Stato rappresenta la comunità e invece una differenza c'è e la

differenza è quella sulla quale ci siamo soffermati, in realtà è vero, è questo anche nella nostra costituzione di Parte Civile, quando abbiamo giustificato il fatto che ci costituiamo per la Presidenza del Consiglio, abbiamo sottolineato come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri nel nostro ordinamento costituzionale ha un ruolo diciamo di... quello che in giurisprudenza si definisce di sintesi politica della comunità, che cosa vuol dire? Vuol dire che il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Presidente di un organo che è il Consiglio dei Ministri attraverso il quale si esprime l'azione di Governo, ed è all'interno della organizzazione del Governo colui che assicurando l'unità dell'indirizzo politico, assicurando cioè che tutte le varie componenti di questa organizzazione funzionino in maniera armonica assicura in un certo senso da una espressione istituzionale a quella che è la volontà politica che si esprime all'interno della comunità, questo perché il nostro anche è un sistema parlamentare in cui il Governo per essere in carica e per poter operare ha costantemente bisogno della

fiducia del Parlamento, il Parlamento è un organo eletto direttamente dai cittadini ed ecco che per conseguenza si può dire che il Governo ha questa funzione, quindi in una vicenda come questa di Ustica la rappresentanza del... come dire dalla comunità nella sua interezza, nella sua complessità è assicurata dal Presidente del Consiglio dei Ministri come organo diciamo che mantiene l'unità politica della Nazione, in questo quindi in questo senso è vero che il Presidente del Consiglio ha una specifica funzione all'interno del nostro sistema, però ciò non esclude che comunque il Presidente del Consiglio fa parte di quella complessiva organizzazione di Governo che ha una personificazione, nel senso che viene considerata dal nostro diritto, dal nostro sistema giuridico come una persona, cioè come un soggetto di diritto, ed ecco che quindi pur con tutto l'apprezzamento per così dire di carattere letterario per le considerazioni che faceva l'Avvocato Osnato ritengo che sul piano strettamente giuridico non si possa appunto dire che il Presidente del Consiglio dei Ministri che in questo caso si è costituito Parte Civile nel

presente processo appartenga allo Stato comunità, no è una componente dello Stato persona, dello stesso Stato persona di cui fa parte il Ministero della Difesa, del resto il Ministero della Difesa è al tempo stesso in questo processo rappresentato dall'Avvocatura dello Stato sia come Parte Civile, sia come responsabile civile, quindi questa distinzione tra Stato persona, Stato ordinamento, Stato comunità che sicuramente è importante, perché ci serve a capire come sia possibile che lo Stato in questo processo oltre a essere rappresentato da Voi Giudici, perché anche Voi Giudici siete una parte di questo Stato oltre che essere rappresentato dal Pubblico Ministero, è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato che però in questo caso esprime lo Stato come persona, come soggetto, come soggetto al pari di altri soggetti giuridici, al pari degli imputati, al pari delle altre Parti Civili private. La questione quindi dell'unitarietà è molto importante, ma l'unitarietà, il fatto cioè che in questo processo lo Stato sia nella sua interezza, nella sua integrità e che anche se svolge diversi ruoli processuali, Parte Civile e responsabile civile è anche vero in un senso ancora più se

vogliamo profondo, perché in realtà quello che noi abbiamo sempre ribadito e che comunque cercheremo, sosterrò oggi e cercheremo di dimostrare all'esito di questa nostra arringa è che in realtà la nostra linea difensiva come responsabile civile è una linea difensiva che deriva logicamente dalla nostra linea difensiva come Parte Civile, perché ricordate che cosa vi hanno detto i miei colleghi, gli Avvocati Ventrella e De Figueiredo che mi hanno preceduto, vi hanno illustrato la particolarità, la particolare natura di questo tipo di reato che viene oggi sottoposto al vostro giudizio, vi hanno ricordato che questo reato offende, lede gravemente gli interessi dello Stato, lede gravemente questi interessi perché è un comportamento, è un fatto reato che incide in maniera... su un meccanismo molto delicato che è quello del rapporto tra l'Autorità Amministrativa, tra il vertice dell'amministrazione militare in questo caso e l'Autorità Politica che è un rapporto, come dire, fondamentale e delicatissimo in un ordinamento democratico, cioè in un ordinamento democratico in cui quelle che sono le scelte politiche di

Governo sono affidate ad organi che hanno, per quello che si diceva anche prima, una responsabilità di fronte all'elettorato, perché si tratta di organi che direttamente come il Parlamento o in indirettamente come il Governo della Repubblica, traggono la loro legittimazione da una consonanza con quelli che sono gli orientamenti politici presenti all'interno del popolo, del corpo elettorale e che si esprimono in varie occasioni, certamente nelle elezioni è l'occasione principale, ma anche attraverso altri momenti. Quindi è fondamentale che ci sia un rapporto di lealtà, di collaborazione, di fedeltà tra quella che l'Autorità Amministrativa e l'Autorità di Governo, quindi queste cose vi sono state sottolineate, quindi proprio perché noi siamo convinti, affermiamo in questo processo come Parti Civili la necessità che sia previo un rigoroso accertamento della responsabilità penale e individuale che chiaramente nessuno invoca processi sommari, però quello che noi vogliamo sottolineare attraverso la nostra costituzione di Parte Civile è appunto questo, cioè l'importanza che per uno stato, un ordinamento democratico ha la lealtà della condotta di tutti i

Funzionari dello Stato a qualsiasi livello dell'amministrazione essi operano, proprio per il regolare funzionamento delle istituzioni, questa è una esigenza fondamentale, proprio perché noi abbiamo sottolineato questa esigenza, proprio perché noi abbiamo messo in luce la gravità delle condotte contestate agli imputati, proprio per questo motivo è questa forza che ci consente di chiedere con altrettanta forza pur con tutta la comprensione, pur con tutta ovviamente la partecipazione umana che noi abbiamo per il dolore delle vittime del disastro di Ustica, però noi vi chiediamo con altrettanta forza che voi rigettiate le domande di risarcimento del danno proposte nei confronti del Ministero della Difesa. A questo punto io mi, sempre Signor Presidente e Signori Giudici, sempre per comodità, perché vi ripeto, ho particolarmente apprezzato lo sforzo dell'Avvocato Osnato di portare, di fornire a voi Giudici, degli argomenti che possano giustificare la affermazione, l'estensione della responsabilità civile anche allo Stato e per esso al Ministero della Difesa, quindi io mi riferisco all'Avvocato Osnato non per particolare gusto polemico, ma

così come dire, per comodità di discorso, perché l'Avvocato Osnato ha prodotto uno sforzo, credo anche teorico, notevole nella illustrazione delle sue tesi. Un argomento molto importante, molto... anche questo è un argomento bello, tra virgolette, suggestivo, la tesi appunto sviluppata dall'Avvocato Osnato e secondo la quale la responsabilità civile dello Stato in un processo, nel presente processo, sarebbe fondamentalmente legata alla cosiddetta colpa di apparato, cioè sostanzialmente questo processo, l'istruttoria che è stata svolta avrebbe dimostrato l'esistenza di una colpa che è riferibile all'apparato dello Stato, cioè al complesso delle strutture ed in particolare all'apparato militare per quello che... per il tipo di reati di cui ci stiamo occupando, ora indubbiamente anche questa è una tesi, appunto, molto suggestiva, io voglio sgombrare il campo da equivoci e voglio dire chiaramente quello che penso, rispetto a questa vicenda innanzi tutto come cittadino, quello che penso è che in questa vicenda obiettivamente abbiamo avuto la prova per una serie di ragioni sulle quali sarebbe troppo lungo soffermarsi e che comunque nonostante

un'indagine lunghissima, nonostante un processo celebrato con scrupolo, con impegno diretto con maestria non è piaggeria questa, ne sono fondamentalmente convinto, purtroppo ancora oggi la verità vera sulla vicenda di Ustica intesa come disastro aviatorio con tutto quello che è conseguito, purtroppo non può dirsi raggiunta, del resto la stessa conclusione, appunto della Sentenza Ordinanza del Giudice Priore lo conferma. Di fronte a questa vicenda io lo dico chiaramente che lo Stato Italiano ha, come dire, il dovere morale e politico di esprimere attraverso un atto concreto e può essere essenzialmente un atto legislativo, la propria solidarietà nei confronti di coloro che incolpevolmente, innocentemente sono stati vittima di una vicenda sulla quale purtroppo non siamo riusciti a fare piena luce, però di questo in parte c'è un precedente, perché con una legge del 1990, mi pare, sia pure in maniera irrisoria e non completa, ha assicurato una qualche forma di indennizzo ai parenti delle vittime e io ritengo che questa linea di doverosa solidarietà morale e politica nei confronti di questi nostri concittadini debba essere rigorosamente

perseguita, ma questa è una mia profonda ed intrinseca convinzione come cittadino ed è una convinzione che chiama in causa delle responsabilità che sono responsabilità squisitamente politiche del Parlamento, del Governo e di chi ha questi poteri. E' giusto, è doveroso al tempo stesso ricordare che questa è una sede diversa, è banale dirlo, è una sede processuale in cui qualsiasi decisione sia essa riferita alla responsabilità penale e sia essa riferita alla responsabilità civile dei singoli imputati e dello stato del Ministero della Difesa come responsabile civile, deve essere ancorata a criteri rigorosamente giuridici, cioè in sostanza forse è anche offensivo ricordarlo ai Giudici, però lo ribadisco, loro sanno benissimo che altro è il dovere di solidarietà che è un dovere innanzi tutto morale e che impone a tutta la collettività di farsi carico delle sofferenze tremende, irreparabili e riconducibili a questa vicenda, altro è il compito, se vogliamo forse più ingrato di accertare in base al diritto, quindi al diritto, poi vedremo al diritto penale, ma anche al diritto civile per quello che attiene alla responsabilità civile e se ci sono i

presupposti per questa responsabilità e quindi tornando alla colpa di apparato francamente ritengo che sia, si tratti di un espediente retorico, cioè di un'espressione sicuramente molto efficace, perché con la colpa di apparato l'Avvocato Osnato si riferisce a tutta una serie di inadeguatezze che si sarebbero rivelate nella nostra organizzazione amministrativa, si riferisce al fatto che sarebbero stati violati dei principi fondamentali dell'azione amministrativa di imparzialità, di buona fede, di affidamento, eccetera eccetera, però tutto questo di per sé non ci aiuta, non ci aiuta a capire se effettivamente in relazione agli specifici reati contestati indipendentemente da queste deficienze che sono state rilevate e che anche qui sono eventualmente oggetto di una valutazione di altra natura anch'essa strettamente politica, si possa affermare che si siano integrati i presupposti per poter ottenere una condanna dal Ministero della Difesa al risarcimento dei danni. Dicevamo che il problema non è solamente un problema di diritto penale, perché come dire, il diritto penale ci aiuta, ci serve per capire se nei comportamenti contestati agli imputati così come

stati ricostruiti e accertati all'esito del processo, siano ravvisabili quelle specifiche violazioni della legge penale e che sono indicati, appunto, nel capo di imputazione. Per quanto riguarda la nostra posizione il problema è squisitamente un problema civilistico anche se è un problema civilistico che si aggancia ad una previsione contenuta nel codice penale e la previsione come i Giudici togati sanno bene, è quella contenuta nell'art. 185 del codice penale, l'art. 185 del codice penale prevede che ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili ed in particolare quello che ci interessa, perché qui stiamo discutendo di una pretesa risarcitoria, ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui, quindi certamente la commissione di un reato obbliga al risarcimento del danno il colpevole, in aggiunta al colpevole come avevamo anche anticipato, obbliga coloro che sono tenuti a rispondere a norma delle leggi civili. Quindi bisogna andare ad esaminare le leggi civili per impostare

correttamente il problema, appunto, di una eventuale responsabilità dello stato in relazione al fatto reato, come si dice, previsto e indicato nel capo di imputazione e su cui si sta appuntando, ormai da molto tempo la vostra attenzione e su cui si dovrà appuntare tra breve il vostro giudizio. Quindi è inevitabile far ricorso alla normativa civilistica, al codice civile, il codice civile è fondamentale fa riferimento particolare all'art. 2043 del codice civile e che è, come dire, la norma generale in materia di responsabilità civile extracontrattuale, cioè la responsabilità e l'obbligo di risarcire i danni che derivano non dalla violazione di un obbligo che ognuno di noi può assumere contrattualmente e cioè dopo avere stipulato un contratto, ma la violazione di un obbligo che deriva da un principio generale dell'ordinamento e che è quello che con espressione latina si dice, letum ledere, cioè, lieto di offendere, di violare quelli che sono i diritti altrui e l'art. 2043, appunto, dice che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo e questa è la norma base, e

questa è, come dire, la norma base che sicuramente costituisce il parametro per quanto riguarda gli imputati nel caso in cui naturalmente dovessero essere condannati, per valutare se gli imputati come qualsiasi soggetto che cagioni ad altri un danno giusto, debbano risarcirlo o meno, per la nostra posizione di Stato persone, appunto come dicevamo, è necessario il riferimento ad altre norme, nell'ambito del codice civile c'è un'altra norma che potrebbe, come dire, potrebbe consentire di impostare correttamente il problema, e che è la norma di cui all'art. 2049 del codice civile faccio questo riferimento perché c'è una parte della dottrina e della giurisprudenza meno recenti, perché la giurisprudenza della Cassazione ha superato questa posizione anche nelle Sentenze citate dal Collegio nell'Ordinanza del 2000 e con cui appunto rigettaste la nostra richiesta di estromissione come responsabile civile, si dà conto di questo sviluppo, come si dice, giurisprudenziale, di questo cambiamento di opinione della giurisprudenza. Però in un primo tempo si era ritenuto che la responsabilità dello stato potesse essere per danni cagionati da

proprio dipendenti o Funzionari, potesse essere ricondotta all'art. 2049, l'art. 2049 che riguarda la responsabilità dei padroni e dei committenti, i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Però a ben vedere questa norma in realtà è una norma che sia pure con un linguaggio un po' arcaico, ma insomma, il codice civile è del 1942, fa riferimento essenzialmente ai rapporti che si svolgono all'interno dell'impresa o comunque all'interno di un'organizzazione a carattere privatistico, perché all'interno dell'impresa si dice che nel momento in cui il lavoratore, per esempio, il dipendente di una ditta, di un'azienda nell'esercizio delle sue incombenze lavorative, per esempio guidando un furgone, provochi ad altri un danno, è in un certo giusto, giustificabile il fatto che il datore di lavoro sia chiamato a rispondere e quindi a risarcire i danni cagionati dal proprio dipendente nell'esercizio delle proprie incombenze, perché in effetti si tratta di danni che in qualche modo sono riconducibili all'attività di impresa, cioè

all'attività economica organizzata e diretta dall'imprenditore e rispetto alla quale l'imprenditore ne trae vantaggio, perché dell'attività di qualsiasi dipendente di un'impresa i vantaggi in termini di utili che derivano da questa attività sono dei vantaggi che in prima battuta sono attribuiti all'imprenditore il quale poi naturalmente è tenuto a retribuire i propri dipendenti, quindi si parla di rischio di impresa, cioè si dice che nel momento in cui l'imprenditore organizza un'attività economica e si avvale della collaborazione di dipendenti e questa attività di collaborazione di dipendenti può provocare dei danni, di questi danni il datore di lavoro è tenuto a risarcire perché in qualche modo ne accetta il rischio, cioè nel momento in cui io do vita ad un'attività economica organizzata, creo un'azienda, una società o altro, è come se io nel momento in cui do vita a questo tipo di struttura mettessi in conto la possibilità che l'attività dei miei dipendenti in qualche modo cagioni dei danni e quindi io ne accetto il rischio. Ora però questo tipo di logica, di ragionamento che è un ragionamento, come dire, che si fa pacificamente

nella dottrina civilistica, nella giurisprudenza civile, eccetera eccetera, è un ragionamento, voi che lo capite bene, mal si attaglia all'attività dello Stato, perché appunto l'attività dello Stato non è un'attività imprenditoriale, cioè l'attività dello stato è un'attività necessaria per soddisfare dei bisogni che sono bisogni collettivi, bisogni pubblici di ognuno di noi, quindi ipotizzare il riferimento al rischio di impresa per giustificare una responsabilità dello Stato è utilizzare una logica che non è coerente con quelle che sono le caratteristiche fondamentali dell'attività dello stato e quelle che sono le differenze fondamentali tra un ente pubblico o ente a fini generali come si dice anche in dottrina, cioè finalità che trascendono questo o quel particolare obiettivo che si può perseguire, quindi questo è il motivo per il quale la giurisprudenza e la dottrina hanno superato il riferimento all'art. 2049 del codice civile, anche per un altro motivo, perché l'art. 2049 del codice civile è un articolo che appunto proprio perché si muove, ed è naturale che sia, in un'ottica privatistica, cioè fa parte di una serie di norme, di un tessuto normativo che

regolano fundamentalmente i rapporti fra soggetti privati. Proprio perché è questa la situazione, si tratta nel momento in cui viene commesso, viene cagionato un danno nell'esercizio delle incombenze attribuite al commesso o al dipendente, si ha un rapporto, per così dire, trilatero, cioè ci sono tre soggetti che entrano in giuoco, cioè il lavoratore, il dipendente che ha commesso il danno, colui che è stato danneggiato e che reclama il risarcimento del danno e l'imprenditore, ho detto il proponente per usare questa terminologia un po' desueta e che è chiamato a rispondere, qui si tratta di tre soggetti diversi. Per una serie di considerazioni che poi vedremo sviluppando nel corso dell'arringa, questa distinzione di soggetti giuridici così rigida e prevista dal 2049 non è applicabile all'organizzazione dello Stato e questo sempre per arrivare, anticipare, appunto quelle che sono le nostre considerazioni, il punto terminale di questo sviluppo dottrinale e giurisprudenziale, per quanto riguarda la materia della responsabilità civile dello Stato per i fatti commessi dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze è appunto,

del resto lo avevo già anticipato prima, stata quella di ravvisare il fondamento, di individuare il fondamento della responsabilità dello Stato nell'art. 28 della Costituzione. L'art. 28 della Costituzione che appunto è quella norma che vi avevo richiamato all'inizio e che prevede per l'appunto che la responsabilità dei propri... che i Funzionari e dipendenti dello Stato, parliamo solo dello Stato ma il discorso vale anche per gli altri enti pubblici, sono direttamente responsabili secondo leggi penali e civili ed amministrative in violazione per gli atti compiuti in violazione dei diritti, in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato, vedete, torniamo al discorso di prima, cioè questa norma non fa venir meno la responsabilità dei singoli ed in effetti rivolgendo lo sguardo al caso di cui ci stiamo occupando, infatti, coerentemente i familiari delle vittime e le altre Parti Civili private hanno in prima battuta chiesto la condanna al risarcimento degli imputati come persone fisiche, la responsabilità dello Stato si aggiunge. Questa norma costituzionale ha trovato un'attuazione per quanto riguarda la disciplina del pubblico

impiego, in particolare anche disciplina che poi peraltro è stata sottoposta negli ultimi anni ad una serie di modifiche, ma ci sono alcuni principi che sicuramente sono ancora in vigore, l'art. 22 del testo unico numero 3 del '57 con cui si era provveduto a suo tempo a riordinare le norme in materia di pubblico impiego dice che l'impiegato che nell'esercizio dell'attribuzione ad esso conferito dalle leggi o dai regolamenti cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente, ancora una volta vedete, si sottolinea che l'azione nei confronti del dipendente non è un'azione che esclude quella dello Stato e viceversa, ma si possono esercitarle congiuntamente. Qualora sussiste in base alle norme dai principi vigenti, anche una responsabilità dell'amministrazione. Ecco, questa norma è molto importante perché ci mette un po' sul chi va là, nel senso che ci fa capire due cose, va bene, la prima sulla quale ci siamo abbondantemente soffermati, che si tratta di una responsabilità solidale, cioè il danneggiato può, proprio per essere più sicuro di soddisfare il

suo diritto di credito al risarcimento del danno, rivolgersi sia allo stato, in questo caso, sia ai dipendenti in questo caso ai Generali che sono oggi imputati. Però è molto importante questa considerazione che si fa nell'art. 22, che l'azione può essere proposta nei confronti dello Stato soltanto quando in base alle leggi vigenti, ed evidentemente devono essere altre leggi rispetto a quelle che stiamo esaminando, evidentemente devono essere leggi rispetto a quelle norme del codice civile sulle quali ci siamo soffermati, poi preciserò che si tratta di leggi amministrative, cioè si tratta dei principi generali in maniera di diritto amministrativo, cioè che regolano la struttura e il funzionamento dello stato, sussista una responsabilità dello Stato. Quindi una prima conclusione che noi possiamo trarre ed è molto importante per il nostro discorso e lo vedremo anche in seguito, è che non c'è un automatismo per così dire, cioè non è sufficiente che un comportamento, un fatto, un atto posto in essere da un dipendente dello Stato abbia cagionato, abbia causato ad altri un danno, non è sufficiente questa circostanza perché si possa dire che anche allo stato si

estende questa responsabilità, per potere estendere la responsabilità per un atto illecito commesso da un dipendente, da un Funzionario dello Stato, occorre dimostrare un qualcosa di più, poi lo vedremo sostanzialmente quello che occorre dimostrare è la riferibilità, cioè la possibilità di ritenere che la condotta, l'operato posto in essere dalle persone fisiche, perché lo Stato è un'entità astratta, quindi lo Stato per operare si avvale necessariamente di persone fisiche, allora è necessario stabilire se in base ai principi un atto che materialmente sul piano naturalistico è commesso da un dipendente, da un Generale, da un Funzionario dello Stato, sia riferibile allo Stato stesso. Per fare questo però l'art. 22 del Testo Unico, numero 3 del '57, ci dice chiaramente, a chiare lettere che occorre esaminare quelli che sono i principi vigenti in materia di organizzazione amministrativa. Questa è la conclusione che traggio io, nel senso che si parla genericamente in base alle norme dei principi vigenti, però è chiaro che le norme dei principi vigenti, trattandosi di Stato, non possono essere che delle norme e dei principi contenuti in un particolare settore del nostro

ordinamento e che regola la struttura e il funzionamento dello Stato. L'art. 23 sempre di questo Testo Unico è... estende, ribadisce e su questo non è innovativo, ribadisce quello che dice anche l'art. 2043 del codice civile e cioè che il danno è ingiusto qualora sia cagionato, commesso, provocato con dolo o colpa... colpa grave, no, c'è una... sì c'è una sfumatura e questo a tutela del pubblico dipendente, il pubblico dipendente che abbia commesso un atto con colpa cosiddetta lieve, e cioè con una... senza che si possa rimproverare al dipendente una grave leggerezza, non risponde dei danni, ma appunto la responsabilità è limitata solamente, appunto, ai casi di colpa grave. Ripeto, questo naturalmente è molto importante per un discorso di carattere più specifico sui rapporti, sulla posizione del pubblico dipendente, in questa sede però non ci interessa perché quello di cui stiamo discutendo è delle conseguenze civili di fatti penalmente rilevanti e che sono puniti, come dice, a titolo di dolo, cioè non stiamo parlando di comportamenti dovuti a leggerezza, negligenza o imperizia, stiamo parlando di comportamenti posti in essere volontariamente, quindi con dolo,

quindi diciamo vi risparmio questa parte qui che non è rilevante ai fini del nostro discorso, quindi il... il riferimento all'art. 28 ci consente ormai di entrare nel vivo del discorso, perché appunto, quello che dicevamo è che l'art. 28 come norma generale fondamentale del nostro ordinamento che estende la responsabilità anche allo stato, è una norma che va inquadrata nel sistema del diritto amministrativo e quindi qui sarà necessario anche qui mi rendo conto che per i Giudice togati dirò cose ovvie, sarà necessario fare alcuna considerazione su alcune nozioni, alcuni concetti tecnici del diritto amministrativo che però sono fondamentali per la vostra decisione, in particolare sulla nostra responsabilità come Ministero della Difesa, e avevamo già accennato del resto anche prima brevemente lo ribadiamo, nell'operare dello Stato, nella azione dello Stato, è indispensabile la collaborazione e l'intervento di esseri umani in carne ed ossa evidente, lo Stato per poter stipulare contratti per poter accertare contravvenzioni imporre tributi ed altro, ha bisogno dell'operato di persone fisiche cioè persone come noi in carne ed ossa che si dice

costituiscono organi dello Stato, cioè si tratta di soggetti attraverso i quali lo Stato opera e che consentono quindi di considerare determinati atti, determinati provvedimenti amministrativi per esempio, come atti riferibili allo Stato stesso, quindi il Funzionario delle Imposte che viene a fare un accertamento presso il vostro negozio e opera attraverso un verbale emette un verbale, fa una contestazione o altro, è giuridicamente è come se fosse... è lo Stato stesso, in quel momento lui rappresenta lo Stato, quindi opera come organo dello Stato, questo termine di organo, viene infatti dal greco organom che vuol dire strumento, quindi chiarisce molto bene l'etimologia che si tratta di uno strumento di azione dello Stato. Del resto, del resto è una terminologia che sicuramente vi è familiare in un altro campo se voi pensate a quella che è la struttura dell'organismo umano e il meccanismo è analogo anche l'organismo umano in quanto tale opera, svolge le funzioni fondamentali dalle quali dipende la vita, la sopravvivenza delle persone, attraverso singoli organi, attraverso i polmoni per la funzione respiratoria e altri organi. Quindi da questo

punto di vista l'immagine chiaramente è una metafora quella parlare di organo dello Stato, è un applicare al tema dell'organizzazione amministrativa dello Stato quelle che sono concetti che sono peraltro usuali in altri settori della nostra esperienza o comunque che sono di comune conoscenza. E la... il rapporto quindi che c'è tra organo e Stato abbiamo detto è analogo a quello che c'è tra corpo umano e singolo organo del... e organismo nel suo complesso nella terminologia giuridica si parla di rapporto di immedesima organica, cioè in buona sostanza il... colui che opera come organo nell'interesse dello Stato o di altro ente pubblico si dice che è immedesimato organicamente, immedesimato vuol dire che è sostanzialmente la stessa cosa, è identico, cioè non c'è una distinzione dal punto di vista giuridico, cioè attraverso l'operato degli organi nell'esercizio delle singole funzioni, dei singoli poteri dello Stato, è lo Stato stesso ad operare. Appunto va precisato che questa immedesimazione organica sussiste, c'è, si può affermare solo in quanto la singola persona fisica attraverso la quale lo Stato opera, il

singolo dipendente o Funzionario dello Stato operi nell'esercizio delle funzioni statali, cioè eserciti quelli che si dicono pubblici poteri, funzioni che vengono affidate dalla legge allo Stato stesso, questo è... anche questa forse è una banalità però sarà molto importante per le considerazioni che poi svolgeremo, per le nostre conclusioni. Se ci sono i presupposti perché si dia, perché sia ravvisabile quella che abbiamo definito come immedesimazione organica, la conseguenza qual è? La conseguenza è che la responsabilità e questo lo dice benissimo l'art. 28, la responsabilità civile, naturalmente, perché la responsabilità penale è personale poi lo vedremo, la responsabilità civile per quello che sono le conseguenze determinate da una certa condotta, da un certo atto posto in essere da un Funzionario dello Stato o da un dipendente in quanto tale si estendono allo Stato stesso, e ancora per scendere nel concreto quando nell'esercitare una determinata funzione una singola persona fisica inserita nell'organizzazione dello stato, leda i diritti altrui, violi i diritti altrui, la conseguenza ribadita dall'art. 28 della Costituzione, è che

l'obbligo di risarcire il danno che in genere è previsto per i soggetti privati dell'art. 2043 si estende allo Stato stesso, quindi si estende, si estende perché appunto, diciamo, rimane sempre fermo il principio della responsabilità individuale, quindi comunque chi è danneggiato può rivolgersi anche all'autore a quello che ha commesso materiale il fatto. Quindi come si vede la... cosiddetta teoria organica, cioè la teoria secondo la quale tutti gli atti commessi da organi dello Stato, per il meccanismo dell'immedesimazione organica sono riferibili allo Stato stesso, è una teoria che consente e su questo la giurisprudenza oramai più recente è pacifica, di affermare che la responsabilità dello Stato per gli atti illeciti commessi dai suoi dipendenti, è una responsabilità diretta, cioè a differenza di quello che abbiamo visto nel caso dell'art. 2049 in cui c'è una responsabilità indiretta, in cui cioè il datore di lavoro, risponde come si dice per fatto altrui, in questo caso, invece abbiamo una responsabilità diretta, cioè lo stato è chiamato a rispondere a risarcire i danni in quanto per il diritto, in particolare per il diritto amministrativo, si considera come

se fosse stato lo Stato stesso a porre in essere quell'atto a commettere quel fatto che può essere un illecito civile, un illecito penale o altro, per questo non interessa, quindi si tratta di una responsabilità diretta. La responsabilità diretta è come dire, una conseguenza giuridica, quindi che consente di inquadrare perfettamente la responsabilità dello Stato, nella generale responsabilità extracontrattuale quindi nel 2043, poiché appunto lo Stato è l'organo attraverso il quale agisce, sono un medesimo soggetto lo Stato risponde direttamente, e quindi siamo perfettamente, possiamo applicare l'art. 2043, codice civile. Però naturalmente questa considerazione ci consente di affermare a contrario che se non ci sono i presupposti perché si possa parlare di immedesimazione organica, perché si possa cioè ritenere una condotta posta in essere da un dipendente a un Funzionario dello Stato, riferibile allo Stato stesso, naturalmente non scatta questa conseguenza giuridica, della responsabilità dello Stato, per cui lo Stato non può essere chiamato a rispondere, perché in quel caso se ammettessimo una conseguenza del genere, in realtà ipotizzeremmo una responsabilità dello

Stato, per fatto altrui, che invece è proprio quello che abbiamo escluso, noi abbiamo detto lo Stato risponde per fatto proprio, per rispondere per fatto proprio è necessario che si dia questa premessa e cioè che ci sia l'immedesimazione organica, se per una serie di motivi che poi analizzeremo non c'è, lo Stato andrà esente da responsabilità civile, il che naturalmente vuol dire che, a quel punto il danneggiato, colui che è stato lesa nel suo diritto potrà rivolgersi esclusivamente all'autore materiale del fatto, quindi da queste considerazioni, emerge che c'è una non piena coincidenza tra il piano della responsabilità penale, cioè la responsabilità per un reato in base alla quale l'autore di un reato, il cosiddetto reo, può essere condannato ad una pena, all'esito di un processo penale e il piano dell'imputazione, quella che si chiama imputazione, il piano in base al quale si attribuiscono ad una persona giuridica lo Stato, ci ha un soggetto che non ha un'esistenza concreta le conseguenze civili di comportamenti materiali che necessariamente sono poste in essere da una persona in carne ed ossa, perché la responsabilità penale è una responsabilità

personale, no, l'art. 27 della Costituzione lo dice chiaramente, cioè non si può rispondere penalmente se non si è commessi un fatto con coscienza e volontà, quindi con una serie di caratteristiche psicologiche che non sono concepibili per lo Stato, che appunto è un'organizzazione, un'astrazione, non è dotato di esistenza materiale, però lo Stato in quanto organizzazione in base a quelle che sono le regole dell'organizzazione dello Stato, è invece sottoposto a quelle che sono le conseguenze civili. Quindi è chiaro questo processo, gli unici soggetti che potrebbero essere destinatari di una sanzione penale, sono le persone fisiche costituite dai Generali imputati, noi rappresentiamo lo Stato, potremmo tutt'al più essere soggetti ad una conseguenza risarcitoria. Quindi c'è una sfasatura, una non corrispondenza per cui è necessario integrare quelle che sono le considerazioni di carattere penalistico e quindi tutte le considerazioni che sono state svolte dalle Parti Civili, dal Pubblico Ministero sulle caratteristiche dei reati che sono attribuiti agli imputati con quelle che invece sono le conseguenze civilistiche che possono essere

attribuite allo Stato. Questo perché, questo processo, la costituzione di Parte Civile, da parte dei famigliari delle vittime, dei soggetti privati che si sono costituiti Parte Civile, e anche la nostra costituzione di Parte Civile, è, inserisce davanti a Voi, accresce la materia del Vostro giudizio, cioè il Vostro giudizio non è solamente un giudizio penalistico, Voi non dovete solamente stabilire se ci sono i presupposti perché una responsabilità penale, ma dovete altresì farvi carico di questo particolare problema, che normalmente è un problema che viene affrontato dai Giudici civili, tanto è vero che le parti private, avrebbero ben potuto, se lo avessero voluto, chiamare in causa il Ministero della Difesa, davanti a un Giudice civile, per ragioni di economia processuale, cioè per concentrare in un unico, in un'unica sede processuale, la valutazione di una vicenda che comunque è unitaria come dire storicamente unitaria sono una serie di fatti storici che devono essere valutati per stabilire se debbono essere irrogate delle pene, debbono essere emesse delle condanne, ma la vicenda è questa, è confluito tutto in un'unica sede, però questo non

esclude che in questa sede processuale, ci sono delle valutazioni appunto di carattere civilistico e per quanto riguarda anche la nostra posizione di carattere amministrativo che devono essere fatte. E allora se, presupposto perché lo Stato possa essere chiamato a rispondere è che la... si tratti di una condotta che possa essere riferita allo Stato, cioè deve esserci una responsabilità diretta è chiaro che parlare di condotta negligente od omissiva dello Stato inteso come apparato che avrebbe determinato tutta una serie di difficoltà nell'accertamento della verità che è appunto lo ricordiamo la tesi dell'Avvocato Osnato, evidentemente è un ragionamento fuorviante, cioè non ci serve sostanzialmente, anche se si dovessero condividere le considerazioni che con molta efficacia svolge l'Avvocato Osnato parlando di colpa di apparato, non... da queste considerazioni non potremo desumere nulla, circa la responsabilità dello Stato, perché potesse aver condanna, risarcimento del danno bisogna dimostrare la riferibilità allo Stato di quello specifico fatto reato descritto nel capo di imputazione questo lo discende da tutte le

considerazioni che si erano... facendo, e se queste sono considerazioni che discendono logicamente da quella che è l'esame della normativa civile e l'esame di quelle che sono le disposizioni che riguardano specificamente la Pubblica Amministrazione sulle quali ci siamo soffermati, ne discende come conseguenza che la tesi della colpa di apparato espressa all'Avvocato Osnato, non è una tesi che può consentire di arrivare ad una Sentenza di condanna al risarcimento del danno nei confronti dello Stato per... ai sensi dell'art. 28. In realtà questa... la natura di questa responsabilità dello Stato, abbiamo detto responsabilità diretta che viene affermata dall'art. 28 della Costituzione non è una novità, nel senso, e su questo la dottrina che si è occupata, i commentatori dell'art. 28 della Costituzione lo hanno detto chiaramente, cioè non è che per poter affermare la responsabilità dello Stato nel caso di condotta riferibile ai suoi organi fosse necessario scrivere nella Costituzione dell'art. 28 perché in realtà lo dicevamo la responsabilità dello Stato è una responsabilità... come responsabilità diretta, è

una responsabilità che emerge dalla teoria organica e quindi dà considerazioni di carattere più generale, infatti l'opinione prevalente all'interno della dottrina che si è occupata del tema, è che in realtà l'art. 28 abbia valore come si dicono, dicono i giuristi, valore ricognitivo, cioè non innovi, non modifichi, non introduca nuove regole, nuovi principi dell'ordinamento, ma si limita ad esplicitare in maniera molto e... plastica, molto efficace, quelli che sono principi già in terni, immanenti all'ordinamento stesso, in realtà l'importanza dell'art. 28 è di altra natura, perché l'art. 28 in realtà nasce come norma che serve a responsabilizzare le singole persone fisiche, i Funzionari, i dipendenti lo ricordiamo, il fatto che si parli di responsabilità dello Stato, non ci deve mai far dimenticare che innanzi tutto in base alle regole generali del nostro sistema chi è chiamato a rispondere dei fatti illeciti commessi è innanzi tutto l'autore, quindi la persona fisica che materialmente li ha commessi, le conseguenze di questo discorso, sono per esempio, e su questo ci sono tutta una serie di pronunce, anche della Corte Costituzionali, sulle quali non mi

soffermo, ma che è pacifico il principio che sarebbe eventualmente incostituzionale una legge dello Stato, una legge ordinaria, approvata con la maggioranza che è necessaria per approvare le comuni leggi dello Stato che escludesse del tutto la responsabilità dei singoli dipendenti, mentre viceversa è stato affermato in particolar modo con riferimento ai Magistrati che norme che limitano la responsabilità dei Funzionari o degli organi dello Stato non sono di per sé incostituzionali, quel che è certo è che comunque il principio è che il Funzionario, l'Agente dello Stato o di altro ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere degli atti posti in essere l'esercizio delle sue funzioni. E d'altra parte il fatto che lo Stato debba esser chiamato a rispondere dell'operato dei suoi organi è una conseguenza come dire scontata non solo in relazione alle considerazioni, diciamo, di carattere tecnico che facevamo sull'organizzazione dello Stato, sulla teoria organica, eccetera, ma anche per dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico moderno direi, cioè che lo Stato è comunque un soggetto sottoposto al diritto non è un soggetto come si

diceva legibus solutus è che a ritenere altrimenti si determinerebbe una regressione nello sviluppo storico dello Stato moderno a fasi anteriori al diritto medioevale inglese in cui si diceva the king can't don... can't do not wrong cioè il re non può sbagliare solo perché è re, no, colui che esercita una funzione per quanto altissima importante nel nostro sistema, è comunque soggetto a rispettare le regole che governano l'agire, nella nostra società, e quindi se produce un danno è chiamato a risarcirlo. A questo punto abbiamo come dire, esposte quelle che sono le premesse di carattere generale per poter affrontare il problema e quindi dare un nostro contributo al quesito se in questo processo lo stato debba essere condannato a risarcire i danni cagionate le Parti Civili private dai suoi Funzionari in generale, appunto imputati in questo processo, una prima considerazione come dire di carattere non giuridico, in carattere senso comune, io credo che la risposta negativa a questa domanda della quale io sono fermamente convinto al di là di quella che è la mia posizione processuale. Sono fermamente convinto prima di tutto per un

principio di carattere etico se mi è consentito dire, cioè secondo me è inconcepibile che lo Stato che in questo caso concreto è stato tradito lo Stato che è Stato, che si è visto privare della possibilità di esercitare delle prerogative, dei poteri, fondamentali per la sopravvivenza per lo sviluppo di una comunità, quali sono i poteri di politica interna, di politica estera, in relazione ad una vicenda come quella di Ustica, secondo me è inconcepibile che lo Stato, che è la principale, è la vittima di questo tradimento, debba essere chiamata a risarcire dei danni alle Parti Civili private che traggono origine proprio da questo tradimento di cui è stata vittima, io credo che questa è una considerazione di senso comune, però io credo che il diritto debba essere ancorato al senso comune, e il diritto non può che esprimere che conformarsi a quello che è il sentimento etico, mediamente presente in una determinata collettività, io credo che sia, questo credo che è un elemento che io vorrei fosse ben chiaro, appunto a Voi Signori Giudici, come dato di partenza naturalmente, che poi dovrà essere valutato approfondito alla luce di considerazioni

strettamente giuridiche, però io credo che una Sentenza che affermasse che lo stato debba esser condannato a risarcire i danni determinati da un alto tradimento, perché lo ricordiamo questo è il reato di cui si parla, sarebbe una conseguenza, una Sentenza devastante, perché una Sentenza che avrebbe un effetto deresponsabilizzante nei confronti dei Funzionari, laddove e lo abbiamo visto recentemente le linee di tendenza di evoluzione del diritto moderno sono sempre più nel senso di assicurare il massimo di responsabilizzazione dei dipendenti, dei Funzionari dello Stato, tanto più come nel caso concreto dove si tratta di persone di altissima qualità e di altissima responsabilità cioè sarebbe gravissimo perché a quel punto questo determinerebbe appunto un venir meno di quello che è un senso di responsabilità di chiunque di noi sia chiamato a esercitare funzioni pubbliche nei confronti della collettività e ritorniamo al discorso di prima, proprio perché le funzioni pubbliche che ognuno di noi esercita dall'Ufficiale Giudiziario al Presidente della Repubblica sono funzioni che si esercitano nell'interesse della collettività, cioè hanno una

giustificazione in quanto servono a scopi finalit  della collettivit  non si giustificano in se stesse per diritto divino o altro, ma si giustificano in questa chiave, quindi io ritengo che questo sia il dato di partenza, d'altra parte credo che sia emerso con certezza e indubbio che il comportamento degli imputati, in questo processo, abbia determinato delle conseguenze molto gravi, per il Funzionamento del nostro Stato in una vicenda cos  delicata come quella di Ustica, basterebbe citare tra le altre la testimonianza dell'ex Ministro della Difesa, Lelio Lagorio udienza del 6 dicembre 2001 pagine 226 e 227 in cui l'ex Ministro dice che se fossero state trasferite all'Autorit  Politica informazioni circa la possibile presenza di velivoli militari alleati nell'area dell'incidente di Ustica, certamente, vi sarebbe stata un'attivazione degli organi di Governo, sia a livello di politica interna, attraverso la convocazione del comitato per la sicurezza, sia attraverso azioni, iniziative di politica estera, la richiesta di informazioni agli alleati, e laddove le informazioni fossero state ritenute dal nostro Governo, l'Autorit  Politica, lacunose

o non soddisfacenti attraverso anche atti di protesta, e come è stato detto varie volte a più riprese durante questo processo nel corso della discussione in particolare dalle Parti Civili, ricordo una espressione utilizzata dall'Avvocato Marini, molto efficace, che parlava appunto di rottura del meccanismo istituzionale, no, dice: il comportamento degli imputati ha determinato questa rottura, credo che l'espressione non sia esagerata, di questo si è trattato, si è trattato di questo, altri ha parlato di blackout informativo, e giustamente le Parti Civili che mi hanno preceduto e da ultimo anche il Pubblico Ministero, hanno ricordato che ai fini della rilevanza del reato e quindi ai fini della valutazione della gravità delle condotte che stiamo giudicando è assolutamente indifferente la considerazione che si può fare e la possiamo fare purtroppo anche oggi, come si dice con il senno del poi, che comunque un eventuale intervento attivismo, politico istituzionale del nostro Governo, del nostro Ministro della Difesa, degli Affari Esteri o altro, avrebbe comunque consentito di ricostruire la verità sul caso Ustica, verità sul caso Ustica, che sta tanto a

cuore delle Parti Civili private, ma credo che stia a cuore di noi tutti come cittadini e che purtroppo a tutt'oggi dobbiamo dire non siamo riusciti ad avere, cioè la considerazione che, questo comportamento che lo ripeto, comunque è gravissimo perché comunque ha determinato un'alterazione del meccanismo istituzionale, dell'ordinario funzionamento delle nostre istituzioni repubblicane è comunque una gravità che non è intaccata da considerazioni che si possono fare circa l'effettiva possibilità, che purtroppo a tutt'oggi si è rivelata una impossibilità di arrivare a questa notizia. Quindi, se questi sono i fatti di cui stiamo parlando, a questo punto, come dire, io rispetto pienamente l'operato di questa Corte, credo però che debba essere per così dire, quanto meno debbano essere approfondite alcune osservazioni contenute nell'Ordinanza della Corte d'Assise, l'Ordinanza... ora la ritrovo, l'Ordinanza comunque per capirci, con la quale, per così dire, in limine litis, all'inizio di questo dibattimento, quando ci sono state tutte le questioni preliminari, la Corte ha ritenuto di dover respingere questa richiesta, la richiesta

di estromissione del responsabile civile da questo procedimento. Era una richiesta che naturalmente noi avevamo formulato in una maniera sintetica, eravamo all'inizio del dibattimento e una serie di considerazioni che siamo venute maturando nel corso del tempo, non ve l'avevamo prospettate, però nella sostanza, in quella nostra richiesta, erano contenute delle considerazioni che noi riteniamo valide e che cercheremo di illustrare ulteriormente, di approfondire e di argomentare, nella speranza che la logica degli argomenti giuridici, nella certezza della logica degli argomenti giuridici, prevalga su considerazioni di carattere metagiuridico che sono certamente considerazioni nobilissime l'esigenza, appunto, di farsi carico della sofferenza dei parenti delle vittime che però io ritengo, sono considerazioni cui debba esser data una risposta appagante, esauriente in una sede propria che non è quella delle aule di giustizia in cui come si legge, la giustizia è amministrata in nome del popolo, la legge è uguale per tutti. Quindi la legge debba essere... la legge e il diritto devono essere il parametro in base al quale si risolvono le controversie che

nascono e vengono definite dinanzi a Voi, ma naturalmente anche queste sono ovvietà. Nella Vostra Ordinanza, io ora la rileggo brevemente, perché poi Voi Signori Giudici, avete fatto riferimento ad una Sentenza che ai nostri fini è molto importante e sulla quale poi ci soffermeremo. Nella Vostra Ordinanza Voi dite: "in vero e in noto che in base al principio dettato dall'art. 28 della Costituzione, in applicazione della teoria organica costantemente accolta dalla Corte di Cassazione, lo Stato e gli enti pubblici sono considerati direttamente responsabili degli atti compiuti dai propri dipendenti in violazione dei diritti, a tal fine sono necessari un rapporto di causalità obiettiva tra l'atto ed il comportamento e l'evento dannoso e la riferibilità alla pubblica amministrazione di tale atto o comportamento. Sotto quest'ultimo profilo può essere ritenuta riferibile alla pubblica amministrazione l'attività del dipendente che si manifesta come esplicazione dell'attività della p.a. in quanto diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali, mentre non sono riferibili all'amministrazione le attività dettate dai fini assolutamente estranei,

ovvero, neppure legati ad un rapporto di occasionalità necessaria con i compiti che al dipendente sono affidati. Tale collegamento sussiste allorquando l'operato dell'agente, ancorché deviato per violazione di norme regolamentari od eccesso di potere, sia comunque preordinato alla realizzazione dei fini istituzionali, in termini più specifici, mentre in presenza di dare un collegamento, l'amministrazione risponde anche dell'illecito commesso dal dipendente con dolo rivolto al perseguimento di un fine privato, in tal senso Cassazione, Sezione Prima 2 luglio '82, 31 gennaio '83, Leanza, non è stato ad esempio ritenuto sufficiente ad affermare un rapporto di occasionale necessaria e rilievo che l'incombenza disimpegnata rendeva possibile agevolare il fatto illecito e qui si richiama, appunto, la Sentenza della Cassazione, Sezione Quinta, 2 febbraio, 9 dicembre '98, numero 1386, Sale ed altri, in una fattispecie relativa ad omicidi e rapine commessi dalla Polizia. Se alla luce dei principi generali ribaditi alla Corte di Cassazione e pienamente condivisibili si procede all'esame della fattispecie concreta, non può non rivelarsi come

la stessa presenti profili oggettivi nettamente distinti da quelli valutati dalla Suprema Corte, nell'ultima decisione citata. È infatti indiscutibile che secondo prospettazione accusatoria la condotta ascritta agli imputati si verificava nel contesto delle delicate funzioni loro affidate e sia pure in maniera logicamente anomala per l'abuso di funzioni che è stato configurato, era comunque l'espressione dell'esplicazione dell'attività istituzione dell'amministrazione, per cui non appare fondatamente contestabile l'esistenza del dedotto rapporto di occasionalità necessaria, per questi motivi rigetta la richiesta di estromissione del Ministero della Difesa". Benissimo, allora io capisco perfettamente, Signori Giudici, che Voi nell'emettere questa ordinanza, Vi trovavate in una situazione in cui è vero, che in base appunto ai principi processuali che sono stati seguiti nella conduzione di questo processo, avevate a disposizione la Sentenza-Ordinanza, avevate a disposizione tutto il materiale istruttorio, però è anche vero, che l'istruttoria vera e propria che poi nella sostanza è stata condotta secondo le regole del nuovo rito, non... come dire, non

era, non si era ancora cristallizzata, nella sua portata oggettiva e soggettiva, la fattispecie sottoposta al Vostro giudizio e quindi io comprendo perfettamente che in quella fase processuale alla Vostra sensibilità di giuristi e di operatori del diritto, sia apparsa prevalente l'esigenza di assicurare la massima ampiezza possibile al contraddittorio. Esigenza che è stata pienamente, lodevolmente soddisfatta nel corso di tutto questo dibattimento, Ve ne è dato atto, ora però siamo all'esito, come dire, di questo processo, abbiamo seguito, abbiamo partecipato all'istruttoria, è emersa con chiarezza nei suoi connotati concreti, la gravità delle condotte contestate, la natura delle condotte contestate e allora io chiedo con umiltà, ma con fermezza che Signori Giudici vogliate riconsiderare, ovviamente non sotto il profilo dell'estromissione, perché ovviamente noi siamo rimasti e continuiamo ad esserci, ma sotto il profilo della interruzione del rapporto di immedesimazione organica, quello di cui avevamo parlato prima, come presupposto essenziale perché si possa ritenere che una condotta illecita, addirittura penalmente rilevante, possa esser

riferita per le conseguenze risarcitorie alla pubblica amministrazione. Io credo che debba esser riconsiderata questa... o meglio, debba essere valutata proprio a partire dalle Vostre affermazioni di principio, che io condivido pienamente, condivido pienamente il richiamo alla Sentenza, Cassazione, Sezione Quinta, 2 febbraio, 9 dicembre '98, numero 1386, Savi, la condivido perché questa Sentenza ha il merito di aver, come dire, in maniera molto puntuale, molto chiara, di aver fatto un po' un excursus che io, come dire, con i miei limiti ho cercato di sottoporre in termini semplici, spero comprensibili, alla Vostra attenzione. Tutta, propria tutta l'evoluzione di cui parlavamo, cioè l'evoluzione all'esito della quale si è arrivati ha ritenere che la responsabilità della pubblica amministrazione per fatto illecito dei propri dipendenti, sia da qualificare responsabilità diretta, quindi per fatto proprio dell'amministrazione e non responsabilità indiretta, cioè per fatto altrui sul modello di quella del datore di lavoro del committente o del preponente per fatto di cui commesso dai commessi o dai preposti ex art. 2049 del codice civile,

perché questa Sentenza, lo dice molto chiaramente e così come molto chiaramente definisce questo requisito della occasionalità necessaria che è poi un altro modo per dire riferibilità della condotta alla pubblica amministrazione e siccome non ne ho parlato nella mia prospettazione, mi ci soffermo ora, perché è molto importante seguire tutti i passaggi. Occasionalità necessaria, l'occasionalità, e su questo concordo perfettamente, Signor Presidente, Signori Giudici, con le parole della Vostra Ordinanza, che certamente non manca nel caso di specie, cioè se con occasionalità si intende il fatto che il reato o l'atto illecito sia stato commesso in un contesto di esercizio di esplicazione delle pubbliche funzioni, credo che siamo tutti d'accordo in quest'aula, che non è contestabile che la condotta contestata agli imputati sotto il profilo dell'alto tradimento, sia stata comunque... o le condotte, per meglio dire, commesse dai Generali Bartolucci, Ferri, Tascio e Melillo, nell'ambito dell'organizzazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ciascuno in relazione all'esercizio delle specifiche funzioni di Capo di Stato Maggiore, Sottocapo, Capo del

Terzo Reparto e Capo del Secondo Reparto. Quello su cui appunto, occorre indagare con attenzione, perché poi lì è l'elemento decisivo, è l'aggettivo, necessaria, quand'è che si ha occasionalità necessaria. La Sentenza che ho poc'anzi citato, ma direi su questo seguita e preceduta da una serie di Sentenze dello stesso segno, del resto tra i vari meriti di questa Sentenza, c'è il fatto di fare un copioso riferimento a quella che è la giurisprudenza sia penale che civile, perché naturalmente, la questione può nascere anche in un giudizio puramente civilistico, in cui non siano coinvolti i profili di rilevanza penale, sull'orientamento giurisprudenziale e certamente si può dire che la giurisprudenza è consolidata, è univoca, non ci sono contraddizioni, nel ritenere che il requisito dell'occasionalità necessaria, sia la sintesi di due requisiti, cioè il nesso di causalità, tra la condotta e l'evento dannoso e questo ancora una volta discende dal fatto, che stiamo parlando di una responsabilità sia pure dell'amministrazione con tutte le caratteristiche dell'amministrazione, che però si inserisce pienamente nel sistema civilistico, il 2043 e una

delle caratteristiche fondamentali della struttura del fatto, dell'atto illecito, è l'esistenza di un nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso, che abbia leso un diritto altrui, quindi, questo è un requisito, per così dire, discende dal sistema generale del diritto civile. C'è un secondo requisito che è espresso dall'aggettivo necessaria e che per cui si richiede un ulteriore nesso e questo certamente è il portato, è la conseguenza della particolare natura di questa responsabilità, in quanto responsabilità attribuita a un soggetto giuridico, che non ha una esistenza materiale ma che è una organizzazione governata da una serie di regole specificamente organizzative che quindi ispirate ad una logica diversa da quella del diritto civile puro, che fondamentalemente regola rapporti tra privati, tendenzialmente a carattere patrimoniale. Ecco perché si ritiene, appunto, che il secondo nesso che deve esserci, questo della riferibilità, è un nesso che può dirsi realizzatosi in concreto, non solo quando si tratti di attività di atti di condotte, poste in essere dal dipendente, dal Funzionario, nel contesto e nell'esplicazione... nel contesto

dell'esplicazione di una certa funzione, ma soprattutto quando siano connessi ad una finalità istituzionale e questo è un elemento direi, decisivo, dirimente, perché se no altrimenti non capiamo la differenza tra alcune fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto di estendere la responsabilità dello Stato, allo Stato, anche laddove venissero in gioco dei reati dolosi, perché su questo c'è da dire e non l'abbiamo affatto evocato, non... siamo cultori della preistoria giuridica, che in una prima fase si era detto che la riferibilità di un comportamento allo Stato, sia esclusa dal dolo, perché il dolo, la volontà, la coscienza e volontà da parte del reo, di commettere un reato, escluderebbe una finalità pubblica istituzionale e quindi escluderebbe la possibilità di riferirlo all'amministrazione. Su questo sono disposto a, come dire, sottoscriverlo, condivido perfettamente la svolta giurisprudenziale, che giustamente ha messo in luce, come no, nell'analisi concreta del comportamento non è sufficiente limitarsi, come dire, al mero dato esteriore, se vogliamo, che l'agente, il reo, ha commesso un fatto doloso, con dolo, ma occorra

però, per sostenere o per escludere la riferibilità all'amministrazione indagare sulla finalità, sulla finalità che ispira o meno l'azione, la condotta del reo. Quindi, indipendentemente da quello che è il dolo, è una... mi rendo conto che può apparire una distinzione sottile, però la differenza c'è e su questo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ci aiuta, perché in più occasioni, la Corte di Cassazione ha affermato che il nesso di occasionalità necessaria, che lo ripetiamo, deve sussistere, perché si possa affermare la riferibilità di un atto illecito alla pubblica amministrazione, va valutato in riferimento all'attività terminale cui tende la condotta, è molto importante questo aggettivo, attività terminale, cioè su questo, superando l'originario orientamento, non è sufficiente, non è decisivo vedere, lo abbiamo detto, se c'è dolo o meno, quindi anche in caso di contestazione di un reato, previsto a titolo di dolo, è necessario approfondire la questione della finalità. Per approfondire e risolvere questa questione, è necessario considerare la condotta, non atomisticamente, cioè non nel suo isolamento di

singolo atto puntuale, ma inserire questa condotta nel contesto dell'attività, cioè si tratta di contestualizzare, come si dice, cioè di valutare, se questa condotta si inserisce in una attività più ampia dell'agente, del Funzionario, del dipendente dello Stato, per stabilire se questa attività, che costituisce l'elemento terminale della condotta, sia o meno finalizzata al raggiungimento di un obiettivo istituzionale. Naturalmente la conseguenza è scontata, se si esclude che nella condotta dell'agente, considerata in questo modo, cioè complessivamente, in relazione all'attività, non ci sia una finalità istituzionale, è evidente che per le considerazioni che facevamo prima, la responsabilità dello Stato dovrà essere esclusa, viceversa, ci possono essere, si sono verificati, anche nell'esperienza giurisprudenziale concreta, dei casi in cui, pure a fronte di una attività, di una condotta illecita, penalmente rilevante, ci sia la possibilità di ricondurre questa condotta ad una finalità istituzionale, i casi che mi vengono in mente, poi farò citazioni più puntuali nella memoria che mi accingo nei prossimi giorni a depositare, predisposta col

collega Baghetti, che depositiamo la prossima settimana, in cui faremo dei riferimenti anche... ulteriori riferimenti giurisprudenziali. Mi basti richiamare per esempio in questo caso e devo ringraziare la collega Flick che ha citato un precedente molto recente, Cassazione, Sentenza numero 12731 del 18 marzo 2003, Prima Sezione, imputato Algeri, è la Sentenza che appunto citava l'Avvocato Flick, da cui l'Avvocato Flick trae certe conseguenze, io ne traggio delle altre, ma questo è, rientra nella normale dialettica processuale, io ritengo che questa Sentenza in realtà sia molto importante perché precisa, puntualizza proprio le considerazioni che già si facevano nella Sentenza della Sezione Quinta che avevo poc'anzi citato, imputato Savi. In particolare in questa Sentenza... questa Sentenza innanzi tutto, aveva a che fare con la condotta di un agente di Polizia che aveva esploso colpi di arma da fuoco all'indirizzo di altra persona, ferendola, nel convincimento che si trattasse di un rapinatore. In questo caso la Cassazione ha affermato la responsabilità dello Stato, dicendo che il motivo individuale, che però degrada a livello di movente, che certamente può avere

ispirato, aver determinato anche l'anomala condotta dell'agente, comunque non escludeva che questa condotta, si inserisse all'interno di una attività che era comunque attività di Polizia Giudiziaria o comunque attività di ordine pubblico, cioè se l'attività in cui si inserisce la condotta è comunque una attività che rientra in una finalità istituzionale, in una finalità dello Stato, riprendendo le bellissime parole della Vostra Ordinanza, giustamente abbiamo a che fare con un collegamento, sia pure anomalo, dell'azione, della condotta dell'agente con quella che è l'organizzazione statale e quindi è giusto, è giusto... è conforme a diritto che in questo caso lo Stato che comunque è stato coinvolto in una vicenda inerente all'esercizio di una pubblica funzione, finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico, alla tutela, in questo caso della proprietà, debba esser ricondotta allo Stato stesso perché certamente nessuno può dubitare che la tutela dell'ordine pubblico, la tutela di quelli che sono i diritti delle persone è uno dei compiti, direi, fondamentale, primari di uno Stato. Quindi appunto, in buona sostanza, perché sul resto non ci sono dissensi da parte

nostra, l'attenzione appunto della... per risolvere questo problema della responsabilità civile dello Stato, va spostata tutta sulla finalità istituzionale o meno della condotta, che naturalmente deve essere valutata in termini obiettivi, cioè la finalità che obiettivamente è associabile alla condotta stessa, perché è chiaro, perché se no l'obiezione, potrebbe essere molto semplice, no, si potrebbe dire, beh ma in questo caso magari gli imputati... e io non ho motivo di dubitarne, è stato anche detto da chi mi ha preceduto, gli imputati, in relazione alla vicenda di Ustica, in realtà erano convinti di interpretare quello che è il bene, l'interesse supremo della nazione e hanno ispirato la loro condotta a questo convincimento, però questo naturalmente, presuppone una non corretta identificazione o meglio, una confusione tra il concetto di finalità istituzionale e quello che può essere il motivo, il movente che poi può essere in una vicenda del genere variamente interpretato, l'abbiamo visto anche... avete sentito le arringhe della Parti Civili dei Pubblici Ministeri, ognuno dei Difensori che si sono succeduti, ha provato a dare una

interpretazione di quello che poteva essere il movente di un comportamento simile. Su questo però, non abbiamo poi alla fine nessuna certezza, sono solo ipotesi, quello che è certo, è che comunque stiamo discutendo di una condotta che si connota in termini altamente lesivi di quello che è l'assetto istituzionale di uno Stato democratico come quello italiano, che certamente non può essere elisa, eliminata da un eventuale indimostrata, possibile considerazione di quella che potrebbe essere eventualmente la buona fede, tra virgolette degli imputati nell'interpretare il nostro ruolo. A me quello che interessa, in particolare come rappresentante dello Stato, quindi come rappresentante di una istituzione che si regge o dovrebbe reggersi sulla base di un sistema di regole, è vedere qual è la valenza oggettiva di certi comportamenti. È certo che, lo dicevamo prima, nessuno dubita della occasionalità, cioè nessuno dubita del fatto che l'attività posta in essere dagli imputati, con particolare riferimento all'invio della nota lettera del 20, 23 dicembre '80, allo Stato Maggiore della Difesa ed al Magistrato Santacroce, nessuno dubita, dicevo, del fatto che

questa attività abbia trovato nell'esplicazione delle funzioni di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, di Sottocapo, di Capo del Terzo Reparto o di Capo del Secondo Reparto, l'occasione del suo manifestarsi e questo certamente fa sì, che noi possiamo dire tranquillamente che si è trattata di una attività occasionalmente inserita nell'esplicazione di funzioni pubbliche, però la Vostra Ordinanza, la giurisprudenza che Voi richiamate, la giurisprudenza anche successiva che abbiamo avuto modo di consultare con l'amico Bachetti, insegna che l'occasionalità mera, cioè la sola occasionalità non è necessaria per poter ritenere riferibile la condotta degli imputati allo Stato e quindi conseguentemente per poter far scattare la conseguente responsabilità civile dell'amministrazione ai sensi dell'art. 28. Si tratta appunto di una occasionalità mera, laddove invece si richiede l'occasionalità necessaria, occasionalità necessaria che, abbiamo visto, è strettamente connessa alla verifica dell'inerenza della condotta contestata, sia pure vista globalmente, cioè nel contesto dell'attività dell'agente con i fini

istituzionali e su questo quindi, direi, che l'ultimo passaggio prima di, a questo punto tirare le fila sul discorso, si ha un chiarimento sul concetto di istituzionalità, perché è un concetto, ne abbiamo parlato a lungo con il collega Bachetti, che viene evocato, viene richiamato nella giurisprudenza, però non viene effettivamente esplicitato e quindi ancora una volta dobbiamo far riferimento a quelle che sono delle regole generali, dei principi generali, che governano l'attività amministrativa, perché... l'attività amministrativa o l'attività pubblica più in generale considerata. Dobbiamo quindi, ritornare alla premessa della teoria organica, secondo cui lo Stato, essendo un soggetto astratto, cioè non dotato di una esistenza concreta, naturalistica, non può che operare attraverso delle persone fisiche e per poter operare attraverso delle persone fisiche è necessario che alcune persone fisiche vengano immesse nell'organizzazione dello Stato attraverso vari meccanismi, diciamo, la regola aurea della nostra Costituzione, purtroppo spesso violata dal legislatore ordinario, è il meccanismo del pubblico concorso, che dovrebbe

essere un meccanismo che dovrebbe selezionare i più capaci e meritevoli nell'ambito della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le cariche politiche, il discorso è diverso, perché appunto, in un sistema democratico l'elezione, l'elettività, eccetera, comunque quale che sia il meccanismo, un sistema organizzativo, un sistema amministrativo, non può funzionare, se non attraverso l'immissione di persone fisiche nella propria organizzazione, perché l'immissione di queste persone fisiche consente allo Stato di esistere e operare come entità capace di entrare in rapporti giuridici con altri soggetti, di stipulare contratti, di imporre imposte, espropriare beni e tutto quant'altro serve allo Stato per il perseguimento delle sue finalità. Fondamentalmente la organizzazione amministrativa è un sistema di regole che distribuiscono competenze, distribuiscono competenze, distribuiscono funzioni attraverso uffici, attraverso strutture, denominate uffici, che vengono provviste di personale e di mezzi materiali per operare. In alcuni casi però, sono casi eccezionali, la dottrina richiama l'esempio dell'arresto in flagranza, ex art.

242 c.p.p., la qualità di organo di Funzionario, tra virgolette, dello Stato, si acquisisce indipendentemente dall'inserimento nell'organizzazione dello Stato, però questa è una ipotesi eccezionale. L'organizzazione quindi è una ripartizione ordinata secondo regole, secondo determinati criteri che fondamentalmente si fondano sulla legge, nel nostro sistema c'è una riserva di legge per quanto riguarda la disciplina dell'amministrazione e l'unità fondamentale della organizzazione amministrativa è costituita appunto dagli uffici, in particolare che hanno rilevanza esterna, cioè gli uffici che hanno la possibilità di adottare atti che producono effetti nel mondo giuridico, quindi nei rapporti con altri soggetti diritto, sono denominati uffici organi, un esempio è quello per esempio degli uffici giudiziari, il Giudice che emette una Sentenza, adotta un atto che ha un'efficacia, o il Prefetto che adotta un provvedimento di espropriazione sul piano amministrativo. La istituzionalità della condotta dei Funzionari dello Stato e degli agenti Funzionari in quanto svolgono funzioni all'esterno, agenti che svolgono attività

materiali che però sono indispensabili per il funzionamento dello Stato, è un'attività, è una istituzionalità, è un carattere che può essere attribuito e ravvisato laddove ci sia una piena conformità non solo tra il comportamento e la condotta e le regole organizzative, quindi se per esempio l'ufficio X, il provveditorato alle opere pubbliche X ha adottato un provvedimento che rientra nella sua competenza e non abbia invaso la competenza di un altro organo, ma è importantissimo nella organizzazione amministrativa e molto rilevante per quello che si è detto in questo processo, è la strumentalità, diciamo di quelle che sono le attività, gli atti della pubblica amministrazione alle finalità assegnate dalla legge. L'attività amministrativa in particolare a differenza dell'attività legislativa, dell'attività politica, è un'attività che si dice discrezionale e non libera, è attività discrezionale non nel senso come nel linguaggio comune a volte si ritiene, nel senso che è arbitraria, perché in uno stato di diritto ogni attività di pubblici poteri è regolata da norme fondamentalmente da leggi e da fonti subordinate, ma certamente è

un'attività discrezionale in un senso esattamente opposto, nel senso che è vincolata ad un determinato fine, quindi l'istituzionalità di una condotta va valutata tenendo conto del rapporto, del contesto organizzativo, quindi del rapporto del singolo dipendente, della singola struttura presso la quale opera con l'organizzazione amministrativa complessivamente conservata e con quelle che sono le finalità che la legge di volta in volta, la legge o le fonti, le altre norme giuridiche subordinate alla legge, assegna all'amministrazione. E questo ci consente quindi di descrivere, di discriminare, di distinguere nell'ambito di attività di comportamenti che possono essere illeciti, illeciti perché civilmente illeciti, penalmente illeciti, perché, appunto, violano una qualche norma procedimentale e compartimentale e quindi possono essere censurabili dal punto di vista civilistico o dal punto di vista penalistico, le condotte che pure avendo queste caratteristiche sono comunque da qualificarsi come istituzionali, perché comunque sono condotte che si inseriscono all'interno dell'assetto organizzativo. In caso contrario, cioè laddove invece la condotta violi questo

assetto organizzativo, sia in contrasto con i fini assegnati dalla legge o persegua addirittura obbiettivamente dei fini antitetici ed è questo il caso, ed è questo il caso, poi lo vedremo, naturalmente la antistituzionalità è evidente e la conseguenza qual è, in termini sempre metaforici ma molto efficaci, si dice, anche la giurisprudenza dice che in questo caso si interrompe il nesso organico, cioè quella che è una caratteristica fondamentale dell'ufficio, dell'organo che è immedesimato, cioè che giuridicamente è un tutt'uno con l'ente, con lo Stato, in casi di questo genere, cioè quando ci si trova di fronte ad una condotta posta in essere da un Funzionario, da un dipendente dello Stato in occasione dell'esplorazione della funzione, quindi in correlazione puramente estrinseca, puramente esteriore con l'esercizio di questa funzione, ma per un fine contrastante con quelli che sono i fini istituzionali, in quel caso questa immedesimazione organica che si dà per presupposta viene interrotta e come se non sussiste più, non c'è più nel caso concreto e naturalmente la conseguenza quale è, che la persona fisica l'autore dell'illecito civile o

penale che sia risponderà delle conseguenze giuridiche penali o civili che derivano dal proprio comportamento, ma nessuna conseguenza giuridica potrà gravare sulla pubblica amministrazione, potrà aggravare sullo Stato, proprio perché si tratta di un comportamento adottato sostanzialmente da un soggetto privato, cioè nel momento in cui una persona che pure ha la qualifica di pubblico dipendente non si pone in antitesi con la istituzione per la quale presta la propria opera, la sua attività è un'attività imputabile esclusivamente a lui e quindi chi si assuma danneggiato da questa condotta non può avere nulla a pretendere nei confronti dello Stato che in realtà, e lo dicevamo, in questo caso è veramente evidente, è la principale vittima di questo comportamento deviante, perché la... come dire, la vita di una società si basa su un meccanismo di fiducia elementare, siamo tutti sconvolti in questi giorni dalla vicenda "Parmalat", no, perché evidentemente la vita di ognuno di noi come piccolo o medio risparmiatore si basa sul presupposto che la gestione del denaro che viene investito sia effettuata secondo certe regole,

nel caso di devianza sia sottoposta a certi controlli che assicurano la fiducia, altrimenti il sistema salta. Una conseguenza analoga vale per lo Stato, cioè, se lo Stato dovesse avere, a temere dall'operato dei propri Funzionari, dei propri dipendenti, a temere una devianza, una violazione di quelle che sono le norme e di quelle che sono le finalità pubbliche, la convivenza sociale finirebbe, cioè verrebbe meno perché poi questo determinerebbe anche un effetto, determina un effetto di crisi di fiducia nei confronti dei cittadini, cioè i cittadini sono... possono essere motivati al rispetto delle leggi, al pagamento delle imposte, se possono godere della fiducia nelle istituzioni, è chiaro che se la fiducia nelle istituzioni viene meno, viene meno proprio il patto di convivenza sociale, questo naturalmente nelle ipotesi più estreme. Naturalmente questo non ci deve portare al pessimismo, deve soprattutto però ecco, renderci... farci capire anche l'importanza anche etica, oserei dire, di certe norme, di certi principi che non sono solo delle, come dire, delle astruserie tecniche come possono apparire, appunto, a chi non è del mestiere, ma sono

fondamentali perché proprio servono a garantire la convivenza civile, la fiducia nelle istituzioni e quindi anche il senso della nostra libertà come singoli e come cittadini. Nel caso di specie agli imputati è contestato tra l'altro di non aver fornito delle informazioni all'Autorità Politica sull'ipotesi concretamente formulabile sulla base di dati di fatto immediatamente disponibili nella caduta, nella immediatezza della caduta del DC9, del coinvolgimento di velivoli militari americani. La suddetta condotta, quale che ne fosse il movente, io veramente non mi aggiungerò, per carità, alla lista dei miei colleghi e dei colleghi dell'Avvocatura dello Stato, dei colleghi del libero Foro che mi hanno preceduto e che si sono esercitati in queste ipotesi sul movente, in questo momento mi interessa, certamente quello che mi interessa, quelle che emerge senza che si possa muovere contestazione alcuna, era l'obiettiva inidoneità, l'obiettiva inidoneità di queste condotte ad impedire al Governo di assumere le conseguenti iniziative politiche, non solo qui, e ricordavamo la testimonianza dell'ex Ministro Lagorio, non solo c'è stata una, come

dire, idoneità ad impedire, ma c'è stato un effettivo impedimento, ora per valutare se questa situazione, questo evento del reato che si è verificato, anzi, si è verificato qualcosa di più, sia, come dire, regga la prova di questo test dell'istituzionalità della condotta che è necessario fare per poter stabilire se lo Stato debba o meno rispondere dei danni, degli imputati che si sono rivelati almeno alla vicenda di Ustica suoi servitori infedeli, è necessario naturalmente fare anche qui un breve richiamo, perché è stato fatto precedentemente dai colleghi che mi hanno preceduto ed è stato fatto anche egregiamente dal Pubblico Ministero, su quello che è il compito attribuito dall'ordinamento alla S.M.A. e fondamentale è un compito, è stato detto, di alta consulenza, è un compito di fornire informazioni al Ministero della Difesa su notizie che comunque possano avere rilevanza politica. Evidentemente se ciò avviene e abbiamo la prova, abbiamo avuto la prova che ciò nel caso concreto non è avvenuto e su questo naturalmente mi richiamo a tutto quello che è stato detto dalle altre Parti Civili e dal Pubblico Ministero, il Governo viene impossibilitato ad

adottare iniziative politiche, quindi iniziative squisitamente politiche, cioè iniziative che non possono essere esercitate se non dal Governo stesso nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali. Appunto, lo ricordava l'Avvocato Marini, lo ricordavano altri Avvocati, in questo caso abbiamo avuto la prova che si è interrotto il necessario meccanismo di scambio di informazioni tra Autorità Amministrativa e Autorità Politica e questo... questa interruzione determinante dai comportamenti omissivi e parzialmente anche commissivi contestati agli odierni imputati, è stato un impedimento voluto, cioè cosciente e volontario, doloso, comportamento che ha impedito, avendo impedito lo svolgimento delle funzioni del Governo non può che essere considerato un comportamento antistituzionale, certamente se compito istituzionale dello Stato Maggiore è quello di dare al Ministro della Difesa le informazioni necessarie che possono essere utile per adottare iniziative e valutazioni politiche su vicende che comunque possano coinvolgere la nostra sicurezza, la sicurezza dei nostri cieli, la sicurezza della nostra Difesa Aerea, la sicurezza nei rapporti

con altri Stati e quindi nella gestione della politica estera, certamente il no aver dato queste informazioni o aver dato informazioni che non erano complete rispetto ai dati di fatto e alle ipotesi che si potevano formulare nell'immediatezza, perché naturalmente parliamo di questo, certamente è una condotta antistituzionale, e questa condotta antistituzionale determina la fuoriuscita del loro operato al di là dei confini istituzionali dell'Aeronautica Militare, cioè così operando si è determinata una fuoriuscita da quello che è l'ambito nel quale ogni Funzionario, a maggior ragione, Funzionari di provata professionalità, di provata competenza di altissimo livello, come i Generali sottoposti al vostro giudizio avrebbero dovuto fare e quindi è chiaro che a fronte di questa antistituzionalità, a fronte di questa fuoriuscita dall'alveo istituzionale dell'Aeronautica Militare, il profilo che, come dire, l'aspetto, il dato di fatto pure incontestabile che comunque queste attività siano state poste in essere nello svolgimento del servizio è un profilo puramente estrinseco, cioè non è un profilo decisivo, del resto la stessa

Sentenza che abbiamo citato più volte, la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quinta numero 1386 del '99, lo dice chiaramente che nella valutazione della connessione tra l'illecito e le mansioni concretamente espletate dal Funzionario, dal dipendente, si deve anche considerare il rapporto tra le mansioni espletate e le mansioni affidate e quindi ancora una volta è necessario il riferimento alla finalità istituzionale, cioè è insufficiente limitarsi a dire che poiché il reato o l'atto illecito è stato commesso, come dire, nell'occasione, nel contesto dell'esercizio di certe funzioni, se queste funzioni, queste attività considerate complessivamente collidono o sono incompatibili con quelle che sono le finalità istituzionali e scusate, provate ad immaginare voi qualcosa di più incompatibile, di più antistituzionale, di una condotta qualificata come alto tradimento, il tradimento credo che sia, come dire, la quinta essenza dell'antistituzionalità, cioè è proprio la... o per lo meno è una delle manifestazioni sicuramente più pragmatiche, più sintomatiche dell'antistituzionalità, quindi da questo punto di vista ribadire che comunque si è trattato di

condotte adottate all'interno, nell'esplicazione in occasione dell'esplicazione delle funzioni istituzionali, non... certamente non può essere di aiuto alla tesi di chi sostiene che lo Stato debba rispondere dei danni cagionati dai propri Generali, perché appunto questa è solamente uno dei due aspetti che devono essere considerati, cioè quello della occasionalità, poi c'è il problema della necessità sulla quale ci siamo soffermati e anche qui non vi è dubbio che l'impedimento all'esercizio delle prerogative degli organi di Governo è un impedimento di qualifica l'attività, la condotta considerata in relazione al profilo terminale, cioè l'impedimento indica la direzione obiettiva della condotta e quindi anche su questo punto crediamo di interpretare correttamente la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel ritenere che proprio, come dire, sotto il profilo della considerazione dell'attività terminale della condotta, che emerge in maniera cristallina, la antistituzionalità della condotta medesima, cioè non credo che ci si possa rimproverare di, come dire, farci condizionare da una considerazione atomistica di questa condotta, anzi, noi

valorizziamo questa condotta in relazione a quello che è l'effetto terminale, quell'attività complessiva nella quale si inserisce. Del resto è stato detto in particolare dall'Avvocato De Figueiredo che si è soffermato su questo, la natura del tradimento per un militare è innanzi tutto per un militare e poi per un cittadino, perché per un cittadino certamente il tradimento costituisce anch'esso una violazione gravissima di un dovere di fedeltà, i cittadini chiamati all'esercizio di pubbliche funzioni debbono adempierle con fedeltà ed onore e non credo che sia vuota retorica, è una norma specifica della nostra Costituzione, per il militare c'è qualcosa di ulteriore, è stata richiamata la legislazione speciali, gli artt. 2 e 4 della Legge 328 del '78, norme di principio in maniera militare, in particolare ed è quello che specificamente interessa con riferimento a questo processo, trattandosi di un reato contro l'ordinamento, l'assetto istituzionale dello Stato. L'art. 1 della legge che abbiamo poc'anzi citato impone l'obbligo della salvaguardia delle libere istituzioni, e ancora il regolamento di disciplina militare contenuto del D.P.R. 545

dell'86, all'art. 9 specifica come doveri attinenti al giuramento quelli dell'assoluta fedeltà, disciplina ed onore e l'art. 12 per così dire, chiude il sistema, l'obbligo di obbedienza al Ministro, quindi come dire, sotto diversi profili, diversi obblighi specifici inerenti allo status, alla posizione giuridica militare, di appartenente alla Forze Armate della Repubblica sono stati... sono stati violati. Dalla lettura di queste disposizioni emerge ove bene fosse ancora bisogno, anche sotto questo profilo, che gli imputati si sono posti al di fuori del sistema istituzionale, perché hanno violato il patto costitutivo fondamentale limitatamente, quando meno limitatamente alla vicenda di Ustica naturalmente, non voglio fare considerazioni indebite, perché comunque si tratta di Generali che hanno avuto un percorso di carriera rispettabile e però dico, certamente per quello che è potuto emergere in relazione alla tragica vicenda di Ustica, hanno violato il patto costituito fondamentale del loro rapporto con la Forze Armata di appartenenza. Il mio collega De Figueiredo concludeva la sua disamina dicendo che i quattro Generali imputati hanno tradito

l'Aeronautica Militare, per me Avvocato dello Stato credo che quel che è più importante e che è più grave è che hanno tradito lo Stato, questa volta sì come Stato comunità, complessivamente considerato, cioè hanno tradito la fiducia che ogni cittadino, ognuno di noi deve obbligatoriamente riporre nella efficienza, nella correttezza delle proprie Forze Armate, come Forze Armate di un ordinamento democratico. E' ben vero che secondo l'orientamento della Cassazione il fine egoistico non esclude il rapporto organico, lo abbiamo visto nel caso della Sentenza citata già dall'Avvocato Flick, del 2003, il fine egoistico del Poliziotto di rivalersi nei confronti di chi assume essere, aver tentato, aver tentato di essersi appropriato di un suo bene o averlo in qualche modo danneggiato, non esclude l'inerenza istituzionale, però lo ripetiamo, qui non si tratta di fare considerazioni sui fini individuali, sugli intenti egoistici, si tratta di considerare quella che la finalità, la direzione obiettiva della condotta. Si tratta infatti di una condotta che già sul piano oggettivo, indipendentemente quindi da

considerazioni su quelle che possono essere i moventi che in ipotesi anche, come dire, non egoistici e che potrebbero aver ispirato la condotta degli imputati, si tratta di una materiale, di una obiettiva incompatibilità con le finalità istituzionali, proprio perché si tratta di comportamenti idonei, oggettivamente idonei e che concretamente hanno esplicato questa oggettiva idoneità rispetto all'esercizio delle competenze istituzionali e quindi io credo che la... proprio perché Signori Giudici, il vostro compito non è quello di farvi portatori in una esigenza genericamente solidaristica, esigenza che tutti, credo, a cominciare dagli imputati credo di potere interpretare il pensiero, sentiamo nei confronti dei parenti, dei familiari delle vittime, ma credo che quella di applicare il diritto, il diritto positivo ci possa piacere o meno, ritengo che oltre alle considerazioni etiche, alle considerazioni di buonsenso dalle quali ero partito, considerazioni strettamente giuridiche, militino nel senso di imporre come soluzione logicamente e giuridicamente rigorosa, quella di escludere la responsabilità civile dello Stato. Perché altrimenti si tratterebbe

veramente oltre alle conseguenze devastanti a mio modesto avviso che ho denunciato, che ho indicato sul piano etico, cioè sul piano della... e sul piano del comune sentire della fiducia che noi possiamo avere nei confronti delle nostre libere istituzioni si determinerebbe comunque sul piano più strettamente tecnico e giuridico, uno stravolgimento del titolo della responsabilità, perché sostanzialmente si verrebbe ad attribuire allo Stato una responsabilità obiettiva, cioè sganciata da qualsiasi presupposto psicologico di colpa o di dolo dello Stato per un fatto altrui, perché un fatto per le ragioni che abbiamo visto e che si pone del tutto al di fuori e del tutto in antitesi con il sistema istituzionale di appartenenza non può che essere considerato estraneo, posto in essere da un soggetto diverso rispetto allo Stato. Quindi condannare lo Stato al risarcimento dei danni, come vi hanno chiesto le Parti Civili private equivarrebbe a determinare anche sul piano tecnico e giuridico, oltre che sul piano sociale politico ed istituzionale, ragionamento che dicevamo, un obiettivo stravolgimento. Si è detto che, e queste considerazioni valgono anche partendo

addirittura direi, forse sono imposte a maggior ragione se si segue un ordine di idee, che non è del tutto il mio, che appare, traspare da alcune battute degli interventi difensivi fatti dall'Avvocato Marini e dall'Avvocato Osnato, l'Avvocato Marini e l'Avvocato Osnato in diversi... in particolare l'Avvocato Osnato, nella memoria scritta alla quale mi sono riferito più volte, ha detto, ha parlato, diciamo, in questo caso si uno straripamento di potere, ha detto che in questo caso lo stesso potere militare erettosi a sovrano ha impedito le determinazioni politiche internazionali competenza del Governo e del Parlamento e ha invaso la sfera delle relazioni diplomatiche riservate agli organi politici degli Stati. Se questa tesi fosse corretta e quindi se dobbiamo stare a questa tesi, ci sarebbe uno straripamento di potere, cioè si tratterebbe di una invasione da parte dei Generali, qui oggi imputati, di una sfera di competenze riservate esclusivamente ad altri organi dello Stato, in questo caso però seguendo la dottrina e la giurisprudenza dominante dovremmo assimilare queste condotte ad atti amministrativi nulli. La giurisprudenza

amministrativa e la giurisprudenza anche civile a proposito di atti amministrativi adottati in carenza di potere o adottati, come dire, nell'esercizio di un potere attribuito ad un soggetto totalmente diverso e il caso di scuola è quello del Giudice che fa una legge o del Parlamento che... naturalmente sono casi teorici, o il Parlamento che emette una Sentenza, un atto amministrativo. Si tratta chiaramente di atti nulli, di atti cioè adottati in carenza di potere. Gli atti nulli proprio perché nulli non possono produrre effetti giuridici, quindi se noi volessimo seguire le tesi sostenute dalle Parti Civili in realtà dovremmo a più forte ragione arrivare alla conclusione che da diversi presupposti noi sosteniamo, cioè che in quanto comportamenti assimilabili ad atti nulli sarebbero comportamenti adottati in carenza di potere e quindi non ascrivibili all'amministrazione, perché all'amministrazione per forza di cose debbono essere ascritti solo atti adottati nell'esercizio di un potere e quindi se l'atto è comportamento adottato in una situazione di straripamento di potere è assimilabile ad un atto nullo, nessuna

responsabilità può essere attribuita in capo allo Stato, quindi comunque anche la tesi un po', se vogliamo estrema, sostenuta da alcune Parti Civili è una tesi che in realtà lungi dal giovare alla richiesta risarcitoria delle Parti Civili nei confronti del Ministero della Difesa, in realtà credo che rafforzi la nostra posizione. Anche se ripeto, è una posizione che come vi è stato detto anche dall'Avvocato De Figueiredo noi non condividiamo perché riteniamo che in questo caso non sia... non si sia trattato praticamente di uno straripamento di potere, nel senso che non ci sia stato un esercizio di poteri di Governo da parte dell'Autorità Militare, dell'amministrazione militare, ma si è trattato di quello che sempre con termine giuridico si definisce menomazione, cioè, è una condotta che ha menomato, ha vanificato, impedendolo, l'esercizio di poteri di competenze riservate ad un alto potere dello Stato. Però ripeto, anche se volessimo invece essere più, come dire, rigorosi nel valutare il comportamento degli imputati sotto il profilo delle conseguenze che questo comportamento ha prodotto nell'organizzazione dello Stato, a maggior ragione ne dovremmo

inferire, ne dovremmo ricavare una conclusione favorevole al Ministero della Difesa, cioè se voi doveste seguire questa tesi, dovrete credo a maggior ragione dichiarare la estraneità del Ministero della Difesa alle conseguenze risarcitorie. A questo punto Presidente, la nostra arringa è effettivamente incentrata, per i motivi che abbiamo detto, sulla argomentazione della tesi della interruzione del rapporto...

AVV. P.C. GIANNUZZI: sull'argomentazione della tesi della interruzione del rapporto organico, ci sono due ulteriori questioni che dovrei forse...

PRESIDENTE: sospendiamo per un quarto d'ora. **AVV.**

P.C. GIANNUZZI: okay. **PRESIDENTE:** Devo comunicare, cioè avvertire e vedere se ci sono eventualmente opposizioni a uno spostamento di un udienza che è stato richiesto dall'Avvocato Nanni, precisamente l'udienza del 14 gennaio, non dovrebbe essere tenuta, mentre invece dovrebbe essere recuperata diciamo così il 22 gennaio. Quindi dopo l'udienza di domani 9, ci sarebbero l'udienza 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, questo è, ecco ci sono osservazioni? Nessuna, va bene, allora si rimane di intesa che l'udienza del 14

viene spostata al 22. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Prego Avvocato! **AVV. P.C. GIANNUZZI:**

sì, Presidente, allora cercando un po' di tirare le fila del discorso e la tesi centrale della nostra Difesa, è che nel caso concreto, nel caso di specie, si è determinata l'interruzione del nesso organico, questa interruzione del nesso organico si è determinata perché nel comportamento degli imputati, così come è stato contestato nel capo di imputazione e così come si è... è risultato all'esito dell'istruttoria dibattimentale è ravvisabile, si verifica è percepibile una incompatibilità oggettiva di questa condotta con quelle che sono le finalità istituzionali, una anti-istituzionalità, questa anti-istituzionalità è desumibile dalla disciplina che regola lo Stato Maggiore, l'organizzazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, che vede nel Capo di Stato Maggiore, nel Sottocapo e in quelli che sono gli immediati dipendenti, la struttura dello Stato Maggiore, di cui si avvalgono Capo e Sottocapo, i Consulenti qualificati del Ministero della Difesa, in materia Aeronautica, quindi l'aver

omesso di informare l'Autorità Politica su quelle che erano le risultanze in termini di dati radaristici, in termini di informazioni che erano circolate negli ambienti della Difesa Aerea e della A.C.C. di Ciampino e che erano pervenute allo Stato Maggiore all'Autorità Politica sulla quale grava il compito di decidere in termini politici sia con iniziative all'interno dello Stato Italiano, sia con iniziative di politica internazionale ha determinato obiettivamente un impedimento dell'esercizio di queste prerogative, e questo elemento obiettivo è quello che deve essere considerato decisivo, per escludere il nesso organico, questo perché lo abbiamo detto ripercorrendo l'exkursus che ha fatto la giurisprudenza e la dottrina sulle condizioni per poter affermare la responsabilità civile dello Stato si è visto che è stata superata l'originaria posizione secondo la quale il dolo, l'esistenza di una volontà dolosa escludesse comunque la responsabilità dello Stato, della Pubblica Amministrazione e quindi non è sufficiente far riferimento al dolo, abbiamo visto che la giurisprudenza insegna che la considerazione della condotta del singolo atto

illecito, non deve essere atomistica, cioè non deve prescindere dall'attività nel suo complesso considerata, e abbiamo visto che questo principio è il principio in base al quale in materia di reati commessi da Forze di Polizia che esercitano le loro funzioni reati che possono avere anche carattere doloso quando la condotta dell'Agente di Polizia si inserisce nell'esercizio di un'attività diretta alla tutela dell'ordine pubblico, o ad un'attività di Polizia Giudiziaria diretta ad accertare responsabili reati, diretta a reprimere i reati, ad assicurare alla giustizia le prove dei reati stessi, ebbene l'inserimento di queste condotte che possono essere, costituire reato, che possono essere state poste in essere con dolo, esclude, non esclude di per sé la riferibilità alla Pubblica Amministrazione proprio perché si tratta di condotte che vanno viste all'interno di un'attività che obiettivamente che è diretta, che è proiettate verso il perseguimento di fini che sono quelli assegnati dalla legge alle Forze di Polizia ai Carabinieri, eccetera, e quindi è decisiva questa duplice considerazione, quindi in riferimento alla legge, in riferimento ad una finalità

istituzionale che la legge, l'ordinamento assegnano ad una determinata struttura amministrativa, e la valutazione della condotta, il fatto cioè che la condotta inerisca ad un'attività che il cui effetto terminale è quello di pregiudicare il perseguimento di finalità istituzionali, e questo appunto, sicuramente è successo nel caso di specie, quindi ripeto non dobbiamo farci fuorviare dalla considerazione che nel comportamento degli imputati, nel comportamento dei Generali possano esserci stato anche un movente, una spinta ad agire di carattere giustificabile in base a considerazioni alla ragion di Stato a quella che è una valutazione sia pure errata dell'interesse alla sicurezza nazionale, queste considerazioni devono essere fuori. Perché come dicevo prima la difficoltà poi a risolvere questo problema, Signor Presidente, Signori Giudici, sta nel fatto che noi ci muoviamo su piani diversi, cioè la considerazione che il Giudice fa nel momento in cui valuta una determinata condotta, per stabilire se è, costituisce reato oppure meno è una valutazione che necessariamente prende in considerazione la condotta in tutte le sue

componenti oggettive e soggettive, la condotta nella sua materialità, nella sua pericolosità, nella sua lesività, la condotta sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico che la gente ha della sua consapevolezza di tutti gli elementi della fattispecie criminosa, quando dobbiamo valutare se quella determinata condotta è riferibile all'Amministrazione, dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, cioè dobbiamo come dire prescindere da considerazioni di carattere squisitamente psicologico, cioè che attengono al singolo agente, alla singola persona fisica nella complessità della sua psiche, delle sue motivazioni psicologiche e considerare appunto l'attività nella sua oggettività quella che è la direzione, la finalità quali si desume oggettivamente dall'attività in cui si inserisce la condotta, e sicuramente questa è una operazione, c'è certamente può generare in alcuni casi concreti delle difficoltà e io ritengo che le oscillazioni della giurisprudenza a volte sul punto dipendano non tanto dal fatto che non sia d'accordo su certi principi, quali dal fatto che come voi Giudici ci insegnate la realtà è complessa, è molteplice e il caso concreto è

sempre come dire, e... può difficilmente riconducibile a schemi astratti, ha una sua ricchezza, ha una sua complessità, che le norme non riescono sempre facilmente a controllare, però ribadisco il nostro punto di vista, nel caso di specie, veramente siamo di fronte a comportamenti, a condotte a fatti reato che per così dire sono ontologicamente, cioè per la loro struttura, per la loro essenza anti-istituzionali, contrari al funzionamento ordinato, regolare di un ordinamento come quello italiano, che è un ordinamento democratico, è un ordinamento in cui le Forze Armate sono al servizio della Nazione e il Governo delle Forze Armate le scelte di politica estera sono affidate ad organi che hanno una rappresentatività elettorale diretta o indiretta, quella quindi proprio siamo veramente di fronte ad una fattispecie in cui non possiamo dubitare che questi comportamenti che sono sottoposti al vostro giudizio, siano appunto per la loro natura stessa oggettivamente, in contrasto con le finalità assegnate dalla legge al funzionamento e all'attività di uno Stato Maggiore dell'Aeronautica, questa è la tesi che sostengo

convintamente che ho riassunto appunto, però devo dire anche se io sono convinto, sono veramente convinto di questa tesi, lo scrupolo difensivo, mi impone di fare alcune considerazioni subordinate, cioè lo scrupolo difensivo dell'Amministrazione che rappresentiamo, impone la necessità di considerare anche l'ipotesi che nonostante il mio sforzo, nonostante no... il mio approfondimento di quelli che sono gli orientamenti della giurisprudenza, della dottrina, Voi non risultiate convinti della bontà di questa tesi, e allora devo fare quello che in linguaggio, in gergo avvocatesco si chiamano delle subordinate. Anche se, come dire, sono questioni che io veramente considero subordinate, però sono considerazioni che io debbo fare, e a questo punto devo riprendere alcune considerazioni che sono state fatte sia nella Difesa, da parte della Difesa di alcuni imputati, sia anche nella nostra richiesta di estromissione di Parte Civile, in relazione alla possibilità che le Parti Civili, così costituite, le Parti Civili private in un processo che a questo punto dopo lo stralcio delle posizioni degli altri imputati, lo stralcio degli imputati diversi da

quelli che attualmente sono sottoposti al Vostro giudizio che nell'originaria contestazione risultavano imputati di reati diversi, dal 77 c.p.m.p. 289 c.p. in particolare da reati contro l'Amministrazione della giustizia, che appunto a fronte di un capo di imputazione così delimitato, è un capo di imputazione che vede imputati, Generali di alto tradimento, ci sia effettivamente spazio per una legittimazione per le Parti Civili private, questo lo dico, naturalmente sotto... da un punto di vista strettamente giuridico, anche qui io mi richiamo alle considerazioni perspicue, alle considerazioni che voi molto, in maniera molto chiara avete fatto nella famosa Ordinanza del dicembre, mi pare del 20 dicembre del 2000, un attimo che la prendo. In quell'Ordinanza, Signor Presidente e Signori Giudici della Corte, oltre a darvi carico della questione che avevamo sottoposto, della estromissione dei responsabili civile vi siete anche dati carico di analizzare una serie di questioni relative alla costituzione delle Parti Civili, in particolare i famigliari delle vittime, l'"Itavia" e Davanzali, alcuni Difensori degli imputati, avevano sollevato la

questione, diciamo, noi l'avevamo ripresa nella parte finale della nostra richiesta, ma fondamentalmente la questione era stata sollevata dalla Difesa di alcuni imputati, in relazione al fatto alla considerazione della natura giuridica del reato, cioè si tratterebbe di un reato, di un attentato contro gli organi costituzionali o meglio di alto tradimento qualificato dal riferimento al reato di attentato agli organi costituzionali quindi di un reato che fondamentalmente non avrebbe portata immediatamente lesiva di situazioni giuridiche soggettive di diritti soggettivi o di altre situazioni comunque meritevoli di tutela, facenti capo alle parti private. La Corte devo dire ha affrontato con notevole serietà, con notevole impegno argomentativo, con notevoli riferimenti anche di giurisprudenza, questa questione e mi preme appunto ricordare che la Corte ha ritenuto di poter rigettare l'opposizione alla costituzione di Parte Civile dei famigliari delle vittime del disastro di Ustica, del Signor Davanzali e dell'"Itavia", su rilievo che gli imputati avendo fatto mancare l'autorità di Governo, le informazioni di cui erano in possesso

sul disastro di Ustica, avrebbero impedito l'esercizio del loro diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per ottenere la condanna, risarcimento dei danni rivenienti dal disastro nei confronti dei responsabili, cioè voi avete ragionato così, si tratta sostanzialmente di un processo che ha ad oggetto condotte con le quali gli imputati hanno fatto venir meno delle informazioni sulla vicenda di Ustica, il venir meno di queste informazioni ha determinato l'impossibilità in termini di... o di impossibilità concreta, quindi detto in altri termini ha arrecato pregiudizio alla loro chance, alla loro... alla probabilità di ottenere in un giudizio civile, una Sentenza di condanna per i danni derivanti dalla perdita del DC9, e quindi comunque collegati alla scomparsa di famigliari e per quanto riguarda Davanzali e l'"Itavia", quanto meno alla perdita materiale dell'aeromobile, poiché e su questo, la Vostra Ordinanza è ineccepibile, il diritto di azione, il diritto di agire in giudizio a tutela degli interessi dei diritti è costituzionalmente garantito l'art. 24 della Costituzione non lascia dubbi in proposito, avete ritenuto che quantomeno

il danno derivante da questa, dalla perdita della possibilità di agg... in giudizio, fosse un danno tale da essere giuridicamente rilevante, da essere un danno ingiusto come dice l'art. 2043, cioè da essere un danno comunque collegato alla lesione di un diritto soggettivo e da meritare tutela e quindi avete ammesso la costituzione di queste Parti Civili. Anche in relazione a questa vostra posizione come a quella che avete espresso sulla nostra posizione di responsabili civili, ci sarà consentito sollecitare un approfondimento da parte di codesta Corte, anche perché, anche alla luce del fatto che in realtà nell'originaria imputazione erano presenti delle contestazioni di reati contro l'amministrazione della giustizia, che effettivamente, correttamente, Signor Presidente, Signori Giudici, avete ritenuto incidere sul diritto di azione, la soppressione di documenti, la manipolazione di elementi probatori, certamente, costituisce una condotta che oltre ad essere penalmente rilevante, sotto uno dei vari titoli di reato che possono essere prospettati, è certamente un atto idoneo a impedire a chi voglia agire nei confronti dei responsabili del disastro aviatorio di Ustica per

ottenere il risarcimento del danno, ora le conseguenze però non possono essere perlomeno matematicamente le stesse, con un capo di imputazione che ormai per effetto delle vostre note decisioni si è ridotto per così dire alla contestazione del combinato disposto degli art. 289 c.p. e 77 codice penale militare di pace, e a questo punto la Corte ricorderà l'intervento, la puntualizzazione doverosa come al solito preziosa del Dottor Roselli che ad un certo punto della sua requisitoria disse che pur essendo, pur avendo una loro rilevanza le condotte descritte nel capo di imputazione in cui si contestavano la fornitura di erronei informazioni anche all'Autorità Giudiziaria le stesse dovessero essere ritenute da... si dovessero espungere, quindi dovessero ritenersi come non scritte nel capo di imputazione, perché pur avendo appunto una rilevanza probatoria non erano condotte, per così dire riconducibili all'ipotesi del 289 codice penale, perché come è noto l'ipotesi del 289 codice penale, che viene richiamata dall'art. 77 codice penale militare di pace, non fa riferimento alla turbativa o all'impedimento di potestà dell'Autorità Giudiziaria, ovviamente non

perché l'impedimento dell'esercizio, delle attribuzioni dell'Autorità Giudiziaria non sia grave, ma perché come è ben noto a questa Corte, ci sono delle disposizioni di legge specifiche che reprimono i comportamenti contrari all'Amministrazione della Giustizia, ma perché la condotta specificamente contestata atteneva all'ambito dei rapporti tra Autorità Amministrativa, quindi tra Stato Maggiore dell'Aeronautica e autorità squisitamente politica. Per cui giustamente, coerentemente il Dottor Roselli concludeva il riferimento alle false informazioni alle possibili iniziative o a comunque condotte che avevano come punto di riferimento l'Autorità Giudiziaria sono da ritenersi escluse, ma allora se così è e se così è, cioè se effettivamente noi ora ci troviamo a giudicare di un reato che ha essenzialmente ad oggetto condotte che determinano un impedimento dell'esercizio di attribuzioni dell'Autorità Politica e quindi che non hanno a che fare con l'Autorità Giudiziaria e poiché il luogo e l'Autorità preposta nel nostro ordinamento a tutelare i diritti dei cittadini, è l'Autorità Giudiziaria evidentemente la possibilità di

chiedere un risarcimento del danno derivante dalle lesione del diritto di azione non è, diciamo, non è configurabile, questo lo possiamo dire con pienezza oggi proprio perché, il capo di imputazione è limitato a questo aspetto. Questo è anche alla luce di un altro principio che è quel principio che deriva da una serie di norme del codice civili, codice civile che naturalmente dobbiamo aver sempre presente quando parliamo di questioni risarcitorie, per il discorso che facevamo, no, trattandosi di questioni civilistiche che solamente per economia processuale devono essere affrontate dal Giudice Penale, in particolare soccorre l'art. 2056 del codice civile che nel disciplinare la valutazione del danno e nel determinare appunto le caratteristiche i criteri appunto di valutazione del danno far riferimento alle disposizioni di cui agli art. 1223 e 1226 e 1227 e in particolare, queste sono disposizioni inserite nella parte del codice che concerne la responsabilità contrattuale che come abbiamo detto è l'altro grande capitolo della responsabilità civile, in particolare l'art. 1223, dice chiaramente il risarcimento del danno

per l'inadempimento o per il ritardo che naturalmente può essere esteso al risarcimento del danno da violazione dell'art. 2043 deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenze immediata e diretta, ora proprio perché qui ci troviamo di fronte a reati che immediatamente direttamente, hanno leso l'interesse dello Stato, l'interesse dell'Amministrazione ad un regolare funzionamento, ad un pieno dispiegamento delle prerogative istituzionali, è chiaro che i danni lamentati dalle Parti Civili private, in relazione a questo tipo di reato che è l'unico reato di cui oggi ci dobbiamo occupare, appare come una conseguenza non immediata e diretta e quindi sotto questo profilo io ritengo che effettivamente con le modifiche che si sono imposte appunto in considerazione della mutata situazione processuale, e della consapevolezza che abbiamo acquisito della natura specifica del reato, si possano condividere anche le argomentazioni sollevate da alcuni Difensori degli imputati, in punto di difetto di legittimazione delle Parti Civili private. Io

però sempre per scrupolo difensivo voglio anche ammettere che in qualche modo voi riusciate ad argomentare, quindi a... magari utilizzando ulteriori argomenti, nel senso di ritenere che comunque ci sia una legittimazione delle Parti Civili in quanto comunque il comportamento degli imputati, ancorché diretto esclusivamente nei confronti dell'Autorità Politica, abbia avuto un'incidenza anche sulla fase dell'accertamento giurisdizionale e quindi che abbia anche avuto un'incidenza della tutela dei diritti e trattandosi di diritti fondamentali, di diritti costituzionali capisco anche che da parte vostra ci sia uno sforzo di fantasia, uno sforzo creativo per arrivare a dare un'ulteriore elaborazione a questo diritto di azione che comunque è per la sua posizione, è una elaborazione di tutto rispetto, io però Signori Giudici vorrei sottoporre un'ulteriore questione, ulteriormente subordinata come si dice, no, nel caso in cui non riteniate di accogliere questa eccezione di difetto di legittimazione, e anche qui io prendo le mosse dalla vostra Ordinanza, perché ricordo a me stesso come si dice che nella vostra Ordinanza del 26 ottobre, io avevo detto

dicembre, non so perché, 26 ottobre 2000
perfetto, in particolare a pagina 23 della
trascrizione, della relativa trascrizione, voi
avete detto che ai fini del riconoscimento della
legittimazione a costituirsi Parte Civile, può
ritenersi compiutamente realizzato un adeguato
rapporto di causalità tra fatto ed evento, in tal
modo mi pare di capire avete superato un po'
l'obiezione della mancanza di nesso immediato e
diretto, no, avete detto si può ritenere che c'è
un rapporto di causalità tra fatto ed evento,
quando il fatto pur non determinando di per sé
quel dato evento, ed è certo, siamo tutti
d'accordo che il fatto di per sé così come
configurato nel capo di imputazione, non ha
determinato l'evento perdita di chance, perdita
della possibilità di esercitare efficacemente il
diritto di azione da parte dei familiari delle
vittime o delle altre Parti Civili private,
quando il fatto pur non determinando di per sé
quel determinato evento, ha determinato un tale
stato di cose, che senza di esso, il danno non si
sarebbe verificato. Io credo che Voi in questo
modo, così facendo, avete delimitato il tema
probandum, l'oggetto della prova da parte delle

Parti Civili private, cioè avete sostanzialmente detto alle Parti Civili, voi siete legittimate a stare in giudizio come Parti Civili, perché effettivamente interpretando in questo senso, il nesso di causalità si può ritenere che per come è stata prospettata l'accusa il fatto pur non avendo determinato l'evento un tal stato di cose, che senza di esso l'evento non si sarebbe verificato, però al tempo stesso avete invitato le Parti, le varie Parti Civili private a provare questo assunto, cioè a provare che senza tale stato di cose, senza lo stato di cose, determinato dalle specifiche condotte contestate agli imputati che badate bene, sono quelle condotte che ben conosciamo, quindi stiamo parlando oggi solamente ed esclusivamente di condotte che rilevano non come reati contro l'Amministrazione della giustizia, ma come reato di alto tradimento in relazione al 289, cioè voi avete fondato l'ammissione della costituzione di Parte Civile sull'assunto che la lesione della effettiva possibilità di tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento del danno non si sarebbe verificata senza lo stato di cose, determinato dalle condotte ascritte agli odierni

imputati. Eh, allora a questo punto per poter accogliere le richieste di risarcimento del danno che provengono dalle Parti Civili private, dobbiamo sottoporre a verifica alla luce delle risultanze dibattimentali questo assunto, purtroppo, qui lo dico veramente sinceramente, come dire, in contrasto con il mio interesse processuale, cioè il mio interesse processuale, mi obbliga perché sono pagato dallo Stato per questo, per difendere lo Stato, ad escludere che ci sia una condanna dello Stato, e quindi devo sostenere tutte le tesi che in qualche modo possono essere utili, nelle quali oggettivamente credo, però come cittadino devo dire che purtroppo, le risultanze processuali inducono a ritenere che l'esatta configurazione nei suoi termini oggettivi e soggettivi della fattispecie del rapporto obbligatorio, cioè l'esatta configurazione nei termini oggettivi e soggettivi del fatto disastro aviatorio di Ustica, che ha cagionato la perdita di ottantuno vite umane, che ha cagionato la perdita dell'aeromobile e altre conseguenze a catena per l'"Itavia" e per il Signor Davanzali che questo fatto qui non può essere configurato a tutt'oggi nella sua

pienezza, nei suoi termini oggettivi e soggettivi in modo tale da rendere possibile anche a tutt'oggi la possibilità per le Parti Civili private di individuare i responsabili. Questo lo dico purtroppo, perché purtroppo è un fallimento oggettivo, è una situazione per così dire di difficoltà di obiettivo fallimento nel senso di non esser riusciti a tutt'oggi a dar vita, ad arrivare ad una verità pienamente configurata nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi tale da consentire alle Parti Civili private, il giusto ristoro dei danni che hanno subito per effetto del disastro. Però purtroppo è questa la realtà, anche se gli imputati la cui condotta, non ci si stancherà mai di denunciare, la cui condotta è grave, è gravissima per i profili che abbiamo denunciato, ma anche se gli imputati anziché tradire la fiducia che era stata riposta in loro, si fossero lealmente e correttamente comportati fornendo all'autorità politica tutte le informazioni di cui erano in possesso o quanto meno le ipotesi che potevano essere oggettivamente formulate nell'immediatezza della vicenda di Ustica, purtroppo, tutto questo non avrebbe consentito, come purtroppo non consente

tutt'oggi, di arrivare a quella che Voi Giudici nella Vostra Ordinanza avete definito esatta configurazione nei termini oggettivi e soggettivi della fattispecie che sta alla base del rapporto obbligatorio. Questo... abbiamo una prova, per così dire, indiretta, di quello che sto dicendo, una prova no, anzi indiretta per quel che riguarda il giugno - luglio '80 o comunque la fine dell'80, diretta per quanto riguarda l'attualità. Dinanzi a Voi tutti, dinanzi a noi tutti, è stato... abbiamo tutti sentito la deposizione dell'Onorevole Giuliano Amato, che è stato sentito quale testimone all'udienza dell'11 dicembre del 2001, l'Onorevole Giuliano Amato, che non dimentichiamo, all'epoca... no, all'epoca non era più Presidente del Consiglio, ma insomma riferì di tentativi di fare ulteriore luce sul caso di Ustica, di chiarire le ulteriori zone là... cioè le... ulteriori, le zone d'ombra che ancora restavano e restano purtroppo, sulla vicenda di Ustica, anche dopo il deposito della Sentenza-Ordinanza del Dottor Priore, riferì che nel corso del suo ultimo mandato di Presidente del Consiglio, quindi parliamo diciamo del periodo chiaramente anteriore al giugno 2001,

quando come è noto è cambiata la maggioranza politica del Governo, il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, fu l'ultimo Presidente del Consiglio della passata legislatura, Governo di centro-sinistra, lui sollecitò delle risposte all'allora Presidente degli Stati Uniti Clinton, al Presidente Chirac e a Gheddafi, questo risulta chiaramente dalla trascrizione dell'udienza dell'11/12/2001, pagina 3. Sia il Presidente degli Stati Uniti, sia il Presidente della Repubblica francese, dichiararono la loro disponibilità a dare regolare corso alle rogatorie, però Amato ci dice di più, che Chirac confermò la versione che i francesi avevano sempre dato, circa l'assenza di dai... francesi nel Tirreno, in data 27 giugno '80, pagina 35 della trascrizione. A sua volta il Presidente Clinton, espresse all'Onorevole Amato, il convincimento suo, di Presidente degli Stati Uniti d'America, dell'esclusione di qualsiasi coinvolgimento statunitense nella tragica vicenda di Ustica, pagina 38 della trascrizione, sempre la stessa udienza dell'11 dicembre 2001. Se queste, purtroppo, dobbiamo registrare, furono le risposte fornite al Governo italiano dai leader

dei principali paesi alleati, dei quali si può pensare, si può ritenere, il coinvolgimento in qualche modo, quanto meno nello scenario, se non nella vicenda di Ustica, dichiarazioni che furono fatte, risposte che furono date ad oltre, come dire, dieci anni dalla caduta del muro di Berlino, quindi in una situazione geopolitica, in un contesto internazionale in cui le pur legittime preoccupazioni del Governo italiano, dei paesi occidentali nei confronti dell'espansionismo sovietico erano superate, perché era caduto, appunto, il muro di Berlino, ebbene, pur in un altro contesto politico, queste sono le risposte. È quindi immaginabile... è inimmaginabile, è fuori dalla realtà pensare che quand'anche gli imputati si fossero comportati come pure si dovevano comportare, nel rispetto della loro funzione, le risposte sarebbero state diverse e quindi purtroppo, lo dico sinceramente, la conclusione che si può trarre dai dati processuali poc'anzi richiamati e da alcuni dati che appartengono all'esperienza, al notorio, alla conoscenza della storia recente dell'umanità, è che le gravi condotte di cui sono pure imputati, i Generali attualmente sottoposti al Vostro

giudizio, pur avendo determinato conseguenze gravissime sul piano istituzionale, che hanno legittimato la nostra Costituzione di Parte Civile e delle quali abbiamo già parlato, non abbiano però inciso, queste condotte, di per se pregiudizionalmente sul diritto alla tutela giurisdizionale, nel senso che non hanno creato uno stato di cose senza il quale queste legittime aspirazioni alla tutela giurisdizionale si sarebbero potute realizzare. Questa è purtroppo la conclusione, ma se questa è la conclusione che è una conclusione amara, comunque, perché è una conclusione che chiaramente non interessa solo al di là delle strettoie della logica processuale, interessa le Parti Civi... ma interessa tutti noi in quanto cittadini, in quanto cittadini italiani, in quanto concittadini delle vittime, abbiamo tutti un interesse alla verità come è stato detto, questa è la conclusione amara alla quale dobbiamo arrivare, ma se questa è la conclusione ancora una volta, da questa conclusione non può scaturire una condanna del Ministero della Difesa, quale responsabile civile in relazione al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione del diritto di azione. Quindi è

ormai tempo di concludere questa arringa, la nostra conclusione è che in via principale sia dichiarata la interruzione del nesso organico tra gli odierni imputati e il Ministero della Difesa per le ragioni sulle quali ci si è dilungati, che possiamo riassumere mutuando la terminologia della giurisprudenza per mancanza dell'occasionalità necessaria, tra le condotte contestate e le finalità istituzionali. Questa è la richiesta alla quale noi veramente teniamo per una serie di motivi anche di carattere, come dire, civile, istituzionale, perché riteniamo che un paese civile è un paese in cui vale la regola della responsabilità in cui vale la regola del rispetto, della fiducia che le istituzioni hanno dato, danno a chiunque di noi operi all'interno delle stesse. A parte questa considerazione, ci sono tutte le considerazioni giuridiche che facevamo. Questa è la nostra conclusione principale, in via veramente subordinata e per mero, come si dice, tuziorismo difensivo, cioè per mero scrupolo, per la volontà di difendere a trecentosessanta gradi l'amministrazione chiediamo a Codesta Corte che Voglia dichiarare il difetto di legittimazione attiva delle Parti

Civile private in relazione alle richieste risarcitorie proposte nei confronti del Ministero della Difesa e in via ulteriormente subordinata Voglia rigettare queste richieste, perché l'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'esito del processo ne ha messo in luce la loro infondatezza. Presidente annuncio sin d'ora che la prossima settimana col collega Baghetti depositeremo una memoria che illustra sostanzialmente le cose che ho cercato di dire oggi. **PRESIDENTE:** la Corte rinvia all'udienza del 9 gennaio ore 9:30, invitando gli imputati a ricomparire senza altro avviso. L'Udienza è tolta!

La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di nn. **122** pagine.

**per O.F.T.
Natale PIZZO**